

Traduzione in italiano del testo del documento:

CONSORTIUM AGREEMENT FOR PURPOSES OF REACH AUTHORIZATION
CHROMIUM TRIOXIDE

ECOMETAL ha provveduto a tradurre in italiano il testo del Consortium Agreement. La traduzione viene fornita con il testo originale a fronte nel presente documento.

Il Consortium Agreement è un documento legale scritto in un linguaggio tecnico complesso. La traduzione non ha nessun valore formale e non impegna in nessun modo la responsabilità di ECOMETAL né del traduttore. La traduzione – certamente approssimativa e non esente da errori – ha come unica finalità di dare un’indicazione di massima sui contenuti dell’accordo.

L’adesione al Consorzio Internazionale per l’Autorizzazione all’uso del triossido di cromo si concretizza unicamente attraverso la sottoscrizione del documento originale in inglese.

Prot.: 002/12	Liberatoria relativa al protocollo 002/12	23 gennaio 2012
	Consorzio per l’autorizzazione all’uso del triossido di cromo.	Pagina 1 di 1

**CONSORTIUM AGREEMENT FOR
PURPOSES OF REACH AUTHORIZATION
CHROMIUM TRIOXIDE**

This Consortium Agreement (hereinafter referred to as “Agreement”) is made effective by and among the undersigned parties set out in Annex 3.

Preamble

WHEREAS, the Members are legal or natural persons that qualify as applicants for authorization of Chromium trioxide under REACH¹, directly or indirectly through their Affiliates, and have signed this Agreement;

WHEREAS, Chromium trioxide will likely be listed on REACH Annex XIV (substances the use and marketing of which are subject to authorization);

WHEREAS, the current uses of Chromium trioxide are manifold, they may not be easily replaceable, and information and know-how on uses is held by many different stakeholders;

WHEREAS, where legally and practically possible, therefore resources and knowledge should be pooled;

WHEREAS, several companies involved in the importation and use of Chromium trioxide in the EU entered into a Memorandum of Understanding in August 2011 creating a Task Force for a limited duration of five months (‘Phase 1’) to explore whether and to which extent they could cooperate in case Chromium trioxide would be listed on Annex XIV REACH;

WHEREAS, Phase 1 consisted of two deliverables: (1) a technical consultant was engaged who collected the known uses and who made a proposal for a sensible grouping (categorization of uses); and (2) the present Consortium Agreement has been drafted to organize the collaboration of interested parties for ‘Phase 2’;

**ACCORDO CONSORTILE FINALIZZATO
ALL’AUTORIZZAZIONE REACH DEL
TRIOSSIDO DI CROMO**

Questo Accordo Consortile (di seguito riferito solo come “Accordo”) è reso operativo da e tra le parti sottoscritte e indicate nell’Allegato 3.

Premessa

CONSIDERATO che i Consorziati sono persone fisiche o giuridiche che si qualificano come richiedenti l’Autorizzazione del triossido di cromo ai sensi del regolamento REACH, direttamente o indirettamente attraverso loro Affiliati, e hanno firmato il presente accordo;

CONSIDERATO che il triossido di cromo sarà probabilmente elencato nell’Allegato XIV del REACH (sostanze la cui utilizzazione e commercializzazione sono soggette ad Autorizzazione);

CONSIDERATO che gli usi attuali del triossido di cromo sono molteplici, non possono essere facilmente sostituibili e le informazioni e conoscenze sugli usi sono in possesso di molti soggetti diversi;

CONSIDERATO che, qualora legalmente e praticamente possibile, le risorse e le conoscenze dovrebbero pertanto essere messe in comune;

CONSIDERATO che diverse aziende coinvolte nell’importazione e nell’uso del triossido di cromo nell’UE hanno sottoscritto un protocollo d’intesa nell’agosto 2011 e creato una “Task force” per una durata limitata di cinque mesi (“fase 1”) per esplorare se e in che misura avrebbero potuto cooperare qualora il triossido di cromo fosse stato elencato nell’allegato XIV del REACH;

CONSIDERATO che la fase 1 prevedeva due obiettivi: (1) è stato affidato a un consulente tecnico l’incarico di raccogliere gli usi noti e formulare una proposta di raggruppamento ragionevole (categorizzazione degli usi), e (2) è stato redatto il presente Accordo Consortile per organizzare la collaborazione delle parti interessate per la “fase 2”;

¹ EU Regulation 1907/2006, as may be amended from time to time.

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l’autorizzazione all’uso del triossido di cromo.	Pagina 1 di 39

WHEREAS, the Members agree to limit their activities under this Agreement to sharing and developing data for purposes of REACH authorization and agree not to disclose to, or discuss or exchange with, one another, or any parties to which their discussions and/or cooperation may subsequently be extended, any competitive or otherwise sensitive market information (such as, by way of example but not of limitation, information concerning prices, customers, raw material costs, manufacturing costs, marketing or sales plans, business or product development plans and profit margins). Within this aim, they shall act in accordance with antitrust rules which are attached as Annex 2;

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements and undertakings contained herein, the Members agree to form a Consortium and agree as follows:

PREMESSO che i Consorziati convengono di limitare la loro attività ai sensi del presente Accordo per la condivisione e lo sviluppo di dati ai fini dell'autorizzazione REACH e accettano di non rivelare, discutere o scambiare, tra di loro, o con qualsiasi parte terza con la quale la discussione e/o cooperazione possa estendersi in un secondo tempo, informazioni di mercato inerenti la concorrenza o comunque sensibili (quali, a titolo esemplificativo e non di limitazione, le informazioni riguardanti prezzi, clienti, costi delle materie prime, costi di produzione, piani di marketing o di vendita, piani di sviluppo di affari o di prodotto e margini di profitto). A tale scopo, essi agiranno in conformità con le norme antitrust che sono riportate nell'Allegato 2;

TUTTO CIO' PREMESSO, in considerazione degli accordi e impegni reciproci contenuti nel presente documento, i Consorziandi concordano di costituire un Consorzio e convengono quanto segue:

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 2 di 39

Article 1 – DEFINITIONS

(1) *Agreement*: The present Agreement among the Members.

(2) *Affiliate*: Any legal or natural person, which directly or indirectly through one or more intermediaries owns, controls, is controlled by, or is under common control with, another legal person. For the purpose of this definition, a legal person shall be deemed to ‘control’ another legal person if it has the direct or indirect power to direct or cause the direction of the general management and policies of another legal person whether through the ownership of securities or capital stock, voting stock, by contract or otherwise. A legal person shall presumptively be deemed to control another legal person if it owns, directly or indirectly through one or more intermediaries and whether legally or beneficially fifty per cent (50%) or more of the outstanding voting securities or capital stock or other comparable equity or ownership interest of such legal person. A list of current Affiliates is set out in Annex 3. Annex 3 may be updated by the Manager upon notification of a Member.

(3) *Authorization*: Authorization pursuant to Title VII of REACH.

(4) *Authorization Dossier(s)*: Sets of Data jointly developed by the Consortium, that may have common and individual parts per use, and that may be adapted by the individual Members or their Customers or third parties obtaining a Letter of Access for filing of their respective Authorization applications.

(5) *Chairperson*: Natural person appointed and having the tasks as per Article 7 (12).

(6) *Confidential Information*: Shall include all information within the scope of Article 6.

(7) *Consortium*: Cooperation of Members as contemplated under this Agreement.

(8) *Customer(s)*: Customers of Members; or customers of Customers of Members. Customers are

Articolo 1 – DEFINIZIONI

(1) *Accordo*: Il presente accordo tra i Consorziati.

(2) *Affiliato*: Qualsiasi persona fisica o giuridica, che direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari possiede, controlla, è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto di un'altra persona giuridica. Ai fini della presente definizione, una persona giuridica si intende ‘controllare’ un'altra persona giuridica, se ha il potere diretto o indiretto di dirigere o determinare le scelte della gestione generale e le politiche di un'altra persona giuridica sia attraverso il possesso di titoli o di capitale sociale, diritto di voto, per contratto o in altro modo. Si assume che una persona giuridica abbia il controllo di un'altra persona giuridica se possiede, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, e sia legalmente sia per beneficio, il cinquanta per cento (50%) o più dei titoli con diritto di voto o di capitale o di altre partecipazioni analoghe o interesse di proprietà di tale persona giuridica. L'elenco degli Affiliati correnti è riportato nell'Allegato 3. L'Allegato 3 può essere aggiornato dal Manager al momento della notifica di un Consorziato.

(3) *Autorizzazione*: Autorizzazione ai sensi del titolo VII del regolamento REACH.

(4) *Dossier d'Autorizzazione*: Un insieme di dati sviluppati congiuntamente dal Consorzio, che possono avere parti comuni e parti specifiche per l'uso, e che possono essere adattati dai singoli Consorziati o da loro clienti o da parti terze che abbiano ottenuto un Titolo di Accesso per la presentazione delle loro rispettive domande di Autorizzazione.

(5) *Presidente*: Persona fisica nominata e con i compiti definiti ai sensi dell'Articolo 7(12).

(6) *Informazioni Riservate*: Tutte le informazioni previste nell'ambito di applicazione dell'Articolo 6.

(7) *Consorzio*: Cooperazione dei Consorziati come prevista dal presente Accordo.

(8) *Cliente(i)*: Clienti dei Consorziati; o clienti dei Clienti dei Consorziati. I clienti non sono

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 3 di 39

not considered third party(ies) unless otherwise stated herein. | considerati parti terze se non diversamente specificato nel presente accordo.

(9) *Data*: Studies and other test data and information made available to the Consortium by a Member, or by third parties, or generated / determined by the Consortium within the framework of this Agreement, including but not limited to chemical safety report, assessment of alternatives, substitution plan, use description, justification for not considering certain risks, and socio-economic assessment. | (9) *Dati*: Studi e altri dati di prove e informazioni messe a disposizione del Consorzio da un Consorziato o da parti terze, o generati/determinati dal Consorzio nell'ambito del presente Accordo, incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo la relazione sulla sicurezza chimica, la valutazione di alternative, il piano di sostituzione, la descrizione degli usi, la giustificazione per non considerare determinati rischi e la valutazione socio-economica.

(10) *Effective Date*: March 15, 2012. | (10) *Data di entrata in vigore*: 15 marzo 2012.

(11) *European Union (EU)*: the territory ² of the European Union (EU), which is comprised of the current twenty-seven Member States, as well as any future Member State of the EU. As and when Iceland, Liechtenstein and Norway as members of the European Economic Area implement REACH, they shall be covered by the term EU. | (11) *Unione Europea (UE)*: Il territorio dell'Unione europea (UE), che attualmente comprende i 27 Stati Membri, come pure qualsiasi Stato Membro futuro dell'UE. Se e quando Islanda, Liechtenstein e Norvegia, in qualità di Membri dello Spazio Economico Europeo adotteranno il REACH, rientreranno nella definizione di UE.

(12) *Letter of Access*: A document granting a third party a non-transferable right of referral and/or use pursuant to Article 63 REACH as the case may be of the Authorization Dossier against payment of a license fee. The Letter of Access shall remain valid also for the review of the authorization but shall not entitle the holder to demand any update of the Authorization Dossier for such review, unless a new license fee shall have been mutually agreed among the parties. | (12) *Titolo d'Accesso*: Un titolo che concede a terzi un diritto non trasferibile di fare riferimento e/o di utilizzare ai sensi dell'articolo 63 REACH, ed è il caso del Dossier d'Autorizzazione, contro il pagamento di un canone. Il Titolo d'Accesso resta valido anche per la revisione dell'autorizzazione, ma non dà diritto di chiedere qualsiasi aggiornamento del Dossier d'Autorizzazione per tale revisione, a meno che un nuovo canone non sia stato concordato tra le parti.

(13) *Manager*: Person or entity appointed and having the tasks as per Article 7 (18). | (13) *Manager*: Persona o ente designato e con i compiti di cui all'Articolo 7 (18).

(14) *Member*: Legal or natural persons that qualify as applicants for authorization of the Substance under Title VII REACH, directly or indirectly through their Affiliates, and have signed this Agreement and made in time all payments | (14) *Consorziato*: Persona giuridica o fisica che si qualifica come candidata per l'Autorizzazione della sostanza ai sensi del titolo VII del REACH, direttamente o indirettamente attraverso i suoi Affiliati, e ha firmato il presente Accordo e fatto

² Means the 'customs' territory of the Community as defined in the REACH Guidance for the Navigator. The customs territory of the Community comprises the territory of: Austria; Belgium, Bulgaria, Cyprus, The Czech Republic, Denmark (except the Faroe Islands and Greenland), Germany (except the Island of Helgoland and the territory of Büsingen), Estonia, Finland (including the Åland Islands), France (except New Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre and Miquelon, Wallis and Futuna Islands, French Polynesia and French Southern and Antarctic Territories), Greece, Hungary, Ireland, Italy (except the municipalities of Livigno and Campione d'Italia and the national waters of Lake Lugano which are between the bank and the political frontier of the area between Ponte Tresa and Porto Ceresio), Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, The Slovak Republic, Spain (except Ceuta and Melilla), Sweden, The United Kingdom of Great Britain (including Northern Ireland and the Channel Islands and the Isle of Man). The customs territory of the Community includes the territorial waters, the inland maritime waters and the airspace of the Member States and the territory of the Principality of Monaco, except for the territorial waters, the inland maritime waters and the airspace of those territories which are not part of the customs territory of the Community as listed above.

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 4 di 39

hereunder due upon signature. This shall include Only Representatives pursuant to Article 8 REACH, should such be considered by ECHA to qualify as applicants for Authorization.

(15) *Member in good standing*: A Member is considered to be in good standing as per Article 7 (2) if (1) there is no outstanding uncured notice of default (in accordance with Article 12 with respect to such Member); and (2) the Member concerned has not given a notice of withdrawal (in accordance with Article 4).

(16) *Steering Committee*: Decision making body of the Consortium which consists of a representative of each Member. Annex 4 contains a list of the representatives and deputies.

(17) *Substance*: Chromium (VI) trioxide (EC 215-607-8) with the substance sameness parameters as registered under REACH.

(18) *Trustee*: Manager or other independent third party appointed for purposes of development and processing of information with whom confidentiality agreement will be concluded.

(19) *Use*: The categories of uses set out in Annex 1 as defined there under, which may be further broken into subcategories or amended per decision of the Steering Committee.

To the extent not otherwise defined herein, the definitions in Article 3 of REACH shall apply to this Agreement.

Article 2 – SCOPE AND PURPOSE - GENERAL OBLIGATIONS

(1) The Consortium formed under this Agreement shall be formed on the Effective Date of this Agreement between at least two Members for the principal purpose of jointly developing and preparing those parts of the Authorization Dossiers that the Members agree should be prepared jointly, including chemical safety report, analysis of the alternatives, substitution plan, socio-economic analysis, and justification for not considering risks to human health pursuant to Article 62(4) and (5) REACH and any guidance adopted by ECHA.

entro i termini tutti i pagamenti dovuti al momento della sottoscrizione. Sono compresi i Rappresentanti Esclusivi ai sensi dell'Articolo 8 REACH, qualora ECHA dovesse riconoscere che hanno titolo per richiedere l'Autorizzazione.

(15) *Consortiato in regola*: Un Consorziato è considerato in regola ai sensi dell'Articolo 7(2) se (1) non vi è alcuna rilevante notifica di insolvenza in sospeso (ai sensi dell'Articolo 12 relativa a tale Consorziato), e (2) il Consorziato interessato non ha comunicato di recedere (ai sensi dell'Articolo 4).

(16) *Comitato Direttivo*: Organo decisionale del Consorzio che è costituito da un rappresentante di ciascun Consorziato. L'Allegato 4 contiene un elenco dei rappresentanti e supplenti.

(17) *Sostanza*: Triossido di Cromo (VI) (CE 215-607-8) con i parametri di identità della sostanza registrati nell'ambito del REACH.

(18) *Fiduciario*: Manager o altra terza parte indipendente, nominata con lo scopo di sviluppare e elaborare le informazioni, con il quale sarà concluso un accordo di riservatezza.

(19) *Uso*: Le categorie di usi stabilite e definite nell'Allegato 1, che possono essere ulteriormente suddivise in sottocategorie o modificate per decisione del Comitato Direttivo.

Per quanto non altrimenti qui definito, a questo Accordo Consortile si applicano le definizioni di cui all'Articolo 3 del REACH.

Articolo 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO - OBBLIGHI GENERALI

(1) Il Consorzio costituito ai sensi del presente Accordo sarà costituito alla Data di entrata in vigore del presente Accordo tra almeno due Consorziati per lo scopo principale di sviluppare e preparare congiuntamente quelle parti del Dossier d'Autorizzazione che i Consorziati di comune accordo riterranno dover preparare congiuntamente, tra cui la relazione sulla sicurezza chimica, l'analisi delle alternative, il piano di sostituzione, l'analisi socio-economica, e la giustificazione per non considerare i rischi per la salute umana ai sensi dell'Articolo 62(4) e (5) REACH e delle linee guida

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 5 di 39

	adottate da ECHA.
<p>(2) The Members undertake to cooperate and share human and financial resources for the above purpose. In particular, they undertake to pursue jointly the following objectives:</p>	<p>(2) I Consorziati si impegnano a cooperare e condividere risorse umane e finanziarie per la finalità sopra descritta. In particolare, si impegnano a perseguire congiuntamente i seguenti obiettivi:</p>
<p>a) reviewing and sharing existing Data, filling of data gaps and sharing of Costs incurred in developing missing Data on the Substance and its alternatives, in accordance with the provisions of this Agreement for the use categories specified in Annex 1;</p>	<p>a) riesaminare e condividere i dati esistenti, sopperire alle lacune di dati e condividere le spese sostenute per lo sviluppo di dati mancanti sulla sostanza e le sue alternative, in conformità delle disposizioni del presente Accordo per le categorie di usi di cui all'Allegato 1;</p>
<p>b) development of those parts of the Authorization Dossiers set out in Article 62(4) REACH that are agreed to be developed jointly within the Work Plan of the Consortium, as may be amended from time to time;</p>	<p>b) sviluppare quelle parti del Dossier d'Autorizzazione di cui all'Articolo 62(4) REACH che si è concordato di sviluppare congiuntamente nell'ambito del Piano di lavoro del Consorzio, aggiornato di volta in volta;</p>
<p>c) gathering information on use and exposure scenarios and other necessary Data where necessary;</p>	<p>c) raccogliere informazioni sull'uso e scenari di esposizione e altri dati necessari, ove necessario;</p>
<p>d) obtaining and issuing licenses for use of Data and the Authorization Dossier(s) where necessary in pursuance of the purpose of this Agreement.</p>	<p>d) ottenere e rilasciare licenze per l'utilizzo dei dati e del/dei Dossier d'Autorizzazione, dove necessario per perseguire i fini del presente Accordo.</p>
<p>(3) The Authorization Dossier shall be ready for individual Members and issue of Letters of Access at the latest six (6) months before the latest application date set in Annex XIV REACH.</p>	<p>(3) Il Dossier d'Autorizzazione sarà pronto per i singoli Consorziati e per il rilascio dei Titoli d'Accesso al più tardi sei (6) mesi prima dell'ultima data utile per presentare la domanda di Autorizzazione stabilita nell'Allegato XIV REACH.</p>
<p>(4) The cooperation shall continue beyond the latest application date set in Annex XIV REACH so as to take account of observations made during the Authorization procedure and to be able to cooperate in case any Authorization decision sets review dates. However, any cooperation of the Members for review of authorizations shall be subject to a Decision of the Steering Committee involving those Members interested in such continued cooperation. Any such Decision shall not have an effect on the other Members. All Costs related to such review shall be considered Use Costs according to Article 11 (2) and (4), not Common Costs pursuant to Article 11 (2) and (3).</p>	<p>(4) La cooperazione continuerà oltre l'ultima data utile per presentare la domanda di Autorizzazione stabilita nell'Allegato XIV REACH, in modo da tener conto delle osservazioni fatte durante la procedura di Autorizzazione e di essere in grado di cooperare nel caso in cui una qualsiasi decisione di Autorizzazione fissi delle date di revisione. Tuttavia, qualsiasi collaborazione dei Consorziati per la revisione delle Autorizzazioni deve essere oggetto di una decisione del Comitato Direttivo che coinvolga i Consorziati interessati a continuare la cooperazione. Una siffatta decisione non avrà effetto sugli altri Consorziati. Tutti i costi relativi a tale revisione saranno considerati Costi per Uso ai sensi dell'Articolo 11(2) e (4), e non Costi Comuni ai sensi dell'Articolo 11(2) e (3).</p>
<p>(5) This Agreement establishes and defines the respective rights, obligations, and mutual promises among the Members with respect to such</p>	<p>(5) Il presente Accordo stabilisce e definisce i rispettivi diritti, obblighi e promesse reciproche tra i Consorziati rispetto a tale cooperazione.</p>

cooperation.

(6) Each Member remains responsible on its own to comply with REACH, including to critically assess the Authorization Dossier.

(7) The Members recognize that any activities carried out under this Agreement have to be carried out in full compliance with applicable competition laws, in particular with Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Members explicitly agree to observe the Code of Conduct (hereinafter the 'Code of Conduct') attached as Annex 2 to this Agreement including CEFIC REACH competition law compliance guidance. The Code of Conduct shall be complied with at all times by the bodies of the Consortium, the Members, and any outside consultants and/or experts that may be retained from time to time by the Consortium. Any contractors engaged by Members shall be contractually obliged to comply with EU competition law. Affiliates shall comply with the same rules as Members.

The objectives and activities of the Consortium shall at all times comply with the applicable laws of the EU, its Member States and other jurisdictions where applicable.

Article 3 – MEMBERSHIP

(1) Membership in the Consortium shall commence by execution of this Agreement as per Article 15 (8) as of the Effective Date and shall be effective upon payment of all payments due upon membership. Simultaneous with execution of this Agreement, the Member shall notify the Manager of the Uses for which it will seek participation. A Member may revise its Use notification within ninety (90) days of the Effective Date. If the Member has no remaining Use interest due to this revision, the Member shall have the right to leave the Consortium at that time. Thereafter, a Member may notify the Manager of additional Uses for participation only.

(2) Membership shall be open to any legal or natural persons active, directly or indirectly through their Affiliates in the manufacturing and/or import, and/or use of Substance. Membership shall also be open to Only Representatives, in as far as ECHA

(6) Ciascun Consorziato resta individualmente responsabile di conformarsi al REACH, anche per valutare criticamente il Dossier d'Autorizzazione.

(7) I Consorziati riconoscono che tutte le attività svolte nell'ambito del presente Accordo devono essere effettuate nel pieno rispetto delle leggi sulla concorrenza applicabili, in particolare con gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I Consorziati concordano esplicitamente di rispettare il Codice Etico (di seguito il 'Codice Etico') riportato nell'Allegato 2 del presente Accordo, compresa la guida sul rispetto della legge sulla concorrenza nel REACH del CEFIC. Il Codice Etico dovrà essere rispettato in ogni momento dagli organi del Consorzio, dai Consorziati, e dai consulenti esterni e/o esperti che possono essere scelti di tanto in tanto dal Consorzio. Qualunque fornitore impiegato dai Consorziati è contrattualmente obbligato a rispettare il diritto comunitario sulla concorrenza. Gli Affiliati devono rispettare le medesime regole dei Consorziati.

Gli obiettivi e le attività del Consorzio devono sempre rispettare le leggi applicabili della UE, degli Stati Membri e di altre giurisdizioni ove applicabili.

Articolo 3 – APPARTENENZA *(al Consorzio)*

(1) L'appartenenza al Consorzio decorre dalla data di entrata in vigore del presente Accordo ai sensi dell'Articolo 15(8) e diventa effettiva con il pagamento di tutti i pagamenti dovuti per l'adesione. Insieme alla sottoscrizione del presente Accordo, il Consorziato notifica al Manager gli Usi per i quali chiede di partecipare. Un Consorziato può rivedere gli usi notificati entro 90 (novanta) giorni dalla Data di entrata in vigore. Se, a causa di questa revisione, il Consorziato non ha più alcun Uso che gli interessi il Consorziato ha diritto di lasciare il Consorzio in questo momento. Da questo momento in poi, un Consorziato può solo notificare al Manager Usi aggiuntivi per la partecipazione.

(2) L'adesione è aperta a qualsiasi persona fisica o giuridica attiva, direttamente o indirettamente attraverso i suoi Affiliati nella produzione e/o importazione, e/o uso della Sostanza. L'adesione è aperta anche ai Rappresentanti

shall consider them as eligible as Authorization applicant.

(3) Members shall have the rights and obligations set out in this Agreement and shall contribute to all activities of the Consortium in accordance with its provisions.

(4) In view of the deadlines that will be set for Authorization applications, Members are aware that strict adherence to any working deadlines and procedures set by the bodies under this Agreement is a necessary and indispensable membership condition, failing which a Member can be expelled by decision of the Steering Committee taken in accordance with Article 4 (1) (b) of this Agreement.

(5) Third parties that wish to apply for Authorization of the Substance but do not become Members by the Effective Date may obtain access rights to the Authorization Dossier(s) developed hereunder via a Letter of Access granted pursuant to Article 10 of this Agreement.

Article 4 – WITHDRAWAL AND TRANSFER OF MEMBERSHIP

(1) A Member withdraws from the Consortium by termination or through exclusion from the Consortium.

a) Termination is permissible in writing at the end of a calendar year with a notice period of six (6) months, for the first time for December 31, 2013.

b) The Steering Committee is entitled to exclude a Member by 2/3 majority decision of all Members with immediate effect in the event of a material breach of this Agreement. The Member shall have the right before such Steering Committee decision to remedy any material breach that can be remedied. As ‘material breach’ are considered any violations of the obligations concerning confidentiality, payment (if not cured within thirty (30) days from the date of default pursuant to Article 12 plus 10% interest), use of Data and/or the Authorization Dossier outside the provisions of this Agreement, Article 3 (4), and any violations of obligations assigned to Member(s) under the Work

Esclusivi nella misura in cui ECHA riconoscerà che hanno titolo per richiedere l’Autorizzazione.

(3) I Consorziati hanno i diritti e gli obblighi enunciati nel presente Accordo e contribuiranno a tutte le attività del Consorzio in conformità con le sue disposizioni.

(4) In considerazione dei termini che saranno stabiliti per le domande di Autorizzazione, i Consorziati sono consapevoli che il rispetto rigoroso di eventuali scadenze di lavoro e procedure stabilite dagli organi ai sensi del presente Accordo è una condizione di appartenenza necessaria e indispensabile, in mancanza della quale un Consorziato può essere espulso con decisione del Comitato Direttivo presa in conformità con l’Articolo 4(1)(b) del presente Accordo.

(5) I terzi che desiderano fare domanda per l’Autorizzazione della Sostanza, ma non diventano Consorziati alla Data di entrata in vigore possono ottenere diritto di accedere ai Dossier d’Autorizzazione qui sviluppati attraverso un Titolo d’Accesso rilasciato ai sensi dell’Articolo 10 del presente Accordo.

Articolo 4 – RECESSO E TRASFERIMENTO DELLA CONDIZIONE DI CONSORZIATO

(1) Un Consorziato recede dal Consorzio per rescissione o per esclusione dal Consorzio.

a) La rescissione è consentita in forma scritta al termine dell’anno civile con un preavviso di sei (6) mesi, e non prima del 31 dicembre 2013.

b) Il Comitato Direttivo ha il diritto di escludere un Consorziato con una decisione presa con la maggioranza di 2/3 di tutti i Consorziati e con effetto immediato in caso di violazione sostanziale del presente Accordo. Prima di tale decisione del Comitato Direttivo, i Consorziati hanno il diritto di sanare qualsiasi violazione sostanziale che può essere rimediata. Per ‘violazione sostanziale’ si intende qualsiasi violazione degli obblighi in materia di riservatezza, pagamento (se non sanato entro trenta (30) giorni dalla data di insolvenza ai sensi dell’Articolo 12 più il 10% di interessi), uso di dati e/o del Dossier d’Autorizzazione al di fuori delle disposizioni del presente Accordo, Articolo 3(4), e

plan pursuant to Annex 5 of this Agreement. A Member who has failed to make payments within sixty (60) days after due date shall automatically cease to be a Member without the necessity of further Steering Committee action.

c) Membership shall also automatically terminate with immediate effect in the event of a Member being declared bankrupt, or upon completion of winding-up procedures.

d) In the event of termination according to para. (a) and (c) or exclusion according to para. (b), payment obligations which have arisen up until that point in time, including for currently generated Data approved by the Steering Committee prior to the receipt of the withdrawing Member's notice of withdrawal, must be met. The rights (related to information according to Articles 8 and 9 of this Agreement) which have been acquired up until the point in time of ending of the membership shall persist, provided that the Member meets all related payment obligations. The withdrawing Member shall not have any ownership or Authorization Dossier rights for Data completed after the date of the Member's notice of withdrawal. However, with regard to Data currently being generated to which the exiting Member committed, the exiting Member shall financially contribute to all further Costs until the Data is completed. Obligations specified in Article 9 (2) of this Agreement persist for a period of twelve (12) years following the Member's, or third party's submission to ECHA of the Authorization application.

e) The withdrawal/exclusion of a Member will not result in the termination of the Consortium. After a Member has been excluded/has withdrawn, the remaining Members shall, subject to (d) above, take over the withdrawing/excluded Member's share of any financial obligations under this Agreement and they shall retain all rights to Existing Data contributed by the exiting Member.

(2) A Member shall be entitled to transfer its membership, including all rights and obligations, to another legal or natural person subject directly or indirectly to authorization of the Substance. Such

ogni violazione degli obblighi assegnati ai Consorziati nell'ambito del Piano di lavoro ai sensi dell'Allegato 5 del presente Accordo. Un Consorziato che non abbia effettuato i pagamenti dovuti entro sessanta (60) giorni dalla data di scadenza, cessa automaticamente di essere un Consorziato senza la necessità di ulteriori azioni del Comitato Direttivo.

c) La condizione di Consorziato termina automaticamente con effetto immediato nel caso in cui un Consorziato sia dichiarato fallito, o al termine di procedure di liquidazione.

d) In caso di recesso in base al par. (a) e (c) o di esclusione in base al par. (b), gli obblighi di pagamento maturati fino a quel momento, compresi quelli per Dati generati al momento approvati dal Comitato Direttivo prima del ricevimento della comunicazione di rescissione del Consorziato che si ritira, devono essere soddisfatti. I diritti (in relazione alle informazioni a norma degli Articoli 8 e 9 del presente Accordo) che sono stati acquisiti fino al momento della conclusione della condizione di Consorziato sono mantenuti, a condizione che il Consorziato assolva tutti gli obblighi di pagamento. Il Consorziato che recede non ha alcuna proprietà o diritto sul Dossier d'Autorizzazione per i dati prodotti successivamente alla data di notifica del recesso del Consorziato. Tuttavia, con riferimento ai dati in corso di produzione per i quali il Consorziato che recede si era impegnato, il Consorziato che recede contribuisce finanziariamente a tutti i costi ulteriori fino a quando i dati sono completati. Gli obblighi di cui all'Articolo 9(2) del presente Accordo persistono per un periodo di dodici (12) anni successivamente alla presentazione all'ECHA della domanda di Autorizzazione da parte dei Consorziati o di terzi.

e) Il recesso/esclusione di un Consorziato non comporterà la cessazione del Consorzio. Dopo che un Consorziato è stato escluso / si è ritirato, gli altri Consorziati, fatto salvo il precedente punto (d), assumono la quota di ogni impegno finanziario derivante dal presente Accordo che era di competenza del Consorziato recesso/escluso e conservano tutti i diritti sui Dati ai quali il Consorziato uscito aveva contribuito.

(2) Un Consorziato ha il diritto di cedere la sua partecipazione, inclusi tutti i diritti e gli obblighi, a un'altra persona fisica o giuridica, direttamente o indirettamente soggetta ad autorizzazione della

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 9 di 39

transfer requires approval by a 2/3 majority vote of the Steering Committee. The new Member will take over all rights and obligations (including outstanding financial obligations) of the previous Member in relation to the Substance. The consent requirement does not apply to the transfer of membership to an Affiliate in the event of restructuring within a group of companies.

A Member in good standing may also assign its membership in the Consortium without approval by the Steering Committee provided that at the time it assigns such membership it also assigns to the same legal or natural person all its business related to the Substance.

Both paragraphs above shall be considered to include assignment of an Only Representative to another Only Representative for the same non-EU Principal or to the non-EU Principal previously represented should this non-EU Principal become established in the EU. It shall equally include assignments by an Only Representative to another Only Representative in follow-up to an assignment of the business related to the respective Substance(s) to another Principal, all subject to the condition that ECHA considers Only Representatives eligible for authorization.

In all cases above, it is understood that assignment of the membership for all of the Substance's business (complete assignment) does not require approval, whereas assignment with regard to specific Uses of the Substance (partial assignment) does require approval. This approval requirement is considered necessary because partial assignment increases the number of Members (the previous Member remaining a Member for some Uses of the Substance) and is therefore more complicated in terms of assessing rights and Costs.

Unless otherwise specified above, a Member may not transfer a partial interest in the Consortium.

An assignment shall not be effective until the assignee agrees in writing to assume the responsibilities of the assignor in accordance with this Agreement, including but not limited to any outstanding financial obligations.

Sostanza. Tale trasferimento richiede l'approvazione con una maggioranza di 2/3 dei voti del Comitato Direttivo. Il nuovo Consorziato assumerà tutti i diritti e gli obblighi (compresi gli obblighi finanziari pendenti) del Consorziato precedente in relazione alla Sostanza. L'approvazione non è necessaria in caso di trasferimento della condizione di Consorziato a un Affiliato in caso di ristrutturazione all'interno di un gruppo di società.

Un Consorziato in regola, può anche cedere il suo titolo di Consorziato, senza approvazione da parte del Comitato Direttivo, a condizione che al momento in cui cede tale titolo ceda anche alla stessa persona fisica o giuridica tutte le sue attività legate alla Sostanza.

Entrambi i paragrafi precedenti includono anche il caso di cessione da parte di un Rappresentante esclusivo a un altro Rappresentante esclusivo del medesimo Mandatario extra-comunitario, o allo stesso Mandatario extra-comunitario rappresentato in precedenza, nel caso questi si stabilisca nell'Unione Europea. E' ugualmente inclusa anche la cessione da parte di un Rappresentante esclusivo a un altro Rappresentante esclusivo in seguito alla cessione delle attività relative alla rispettiva Sostanza (o sostanze) ad un altro Mandatario, tutto a condizione che ECHA riconosca che i Rappresentanti esclusivi abbiano titolo per richiedere l'Autorizzazione.

In tutti i casi di cui sopra, resta inteso che la cessione del titolo di Consorziato per tutte le attività della Sostanza (cessione completa) non richiede approvazione, mentre la cessione per usi specifici della sostanza (cessione parziale) richiede l'approvazione. L'approvazione è ritenuta necessaria perché la cessione parziale aumenta il numero dei Consorziati (il Consorziato precedente rimanendo consorziato per alcuni usi della sostanza) e ciò costituisce una complicazione in termini di valutazione dei diritti e dei Costi.

A parte i casi sopra specificati, un Consorziato non può trasferire (a terzi) un interesse parziale nel Consorzio.

Una cessione non è efficace fino a quando chi la riceve non si impegna per iscritto ad assumersi le responsabilità del cedente ai sensi del presente Accordo, incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo qualsiasi impegno finanziario pendente.

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 10 di 39

(3) The transfer of individual rights and obligations arising from membership is excluded. This also applies to financial claims.

(3) Il trasferimento dei diritti individuali e degli obblighi derivanti dall'appartenenza al Consorzio è escluso. Questo vale anche per rivendicazioni finanziarie.

Article 5 – LIABILITY

Articolo 5 – RESPONSABILITA'

(1) Members shall only be liable to another Member or Members in connection with the activities contemplated in this Agreement in case of gross negligence and willful misconduct. They shall not be liable for consequential loss, damage and lost profits. This limitation of liability does not apply in case of claims for death, personal injury or willful misconduct. No warranty for acceptance of an Authorization Dossier(s) by ECHA or granting of an authorization by the European Commission is given.

(1) I Consorziati sono responsabili nei confronti di un altro Consorziato o Consorziati solo in connessione con le attività contemplate nel presente Accordo e solo in caso di colpa grave e dolo. Essi non sono responsabili per danni indiretti, danni e mancati profitti. Questa limitazione di responsabilità non si applica in caso di rivendicazioni per morte, lesioni personali o comportamento doloso. Nessuna garanzia viene data che ECHA accetti i Dossier d'Autorizzazione o che la Commissione Europea rilasci una Autorizzazione.

(2) In accordance with applicable law, each Member shall be individually liable vis-à-vis third parties within the scope of his/her liability, if any.

(2) In conformità alla legge applicabile, ogni Consorziato è personalmente responsabile nei confronti di terzi nell'ambito della sua responsabilità, ove presente.

(3) Members shall jointly fund their defense and damages in case of third party claims against the Consortium or any of its Members in relation to work conducted by the Consortium. If such a claim is brought, the Member must immediately inform the Manager who shall arrange for the defense to be organized.

(3) I Consorziati contribuiscono congiuntamente a finanziare la propria difesa e risarcimenti danni in caso di rivendicazioni di terzi nei confronti del Consorzio o uno dei suoi Membri in relazione al lavoro svolto dal Consorzio. Se tale rivendicazione è avanzata, il Consorziato deve informare immediatamente il Manager, che provvederà ad organizzare la difesa.

(4) Each Member having submitted Data which has been used in the Authorization Dossier represents to the others (i) that it is the rightful owner or grantee of the Data and free to grant rights therein, (ii) that, to the knowledge of this Member, these Data do not infringe on the rights, in particular, but without limitation, intellectual property rights, of any third party and (iii) that this Member has not received a claim or notice of any alleged infringement.

(4) Ogni Consorziato che ha presentato dei dati che sono stati usati nel Dossier d'Autorizzazione si fa garante verso agli altri (i) che è il legittimo proprietario o concessionario dei Dati e libero di concederne i diritti, (ii) che, per quanto a conoscenza di questo Consorziato, questi dati non violano i diritti, in particolare, ma senza limitazione, i diritti di proprietà intellettuale di terzi e (iii) che questo Consorziato non ha ricevuto un reclamo o notifica di qualsiasi presunta violazione.

Article 6 – CONFIDENTIALITY

Articolo 6 – RISERVATEZZA

(1) As used in this Agreement, "Confidential Information" shall include, but not be limited to, all scientific, statistical, commercial or technical data, including but not limited to, the composition,

(1) Ai fini del presente Accordo, "Informazioni riservate" comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, tutti i dati scientifici, statistici, commerciali o tecnici, compresi a titolo

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 11 di 39

characteristics, properties of the Substance(s) and processes and applications related to the Substance, as well as any information concerning the business of any of the Members and any subsidiary and/or Affiliates thereof that is (i) disclosed in writing and marked with the words “Confidential”, “Proprietary” or words with a similar meaning, or (ii) disclosed orally and, at the time of disclosure, the disclosing Member identifies it as information that will be used for the purpose described above. The Members shall maintain confidentiality vis-à-vis third parties concerning all unpublished information made available to them in the context of the cooperation.

(2) The Members undertake, in relation to the Confidential Information as follows:

a) to treat such information as strictly confidential;

b) not to disclose any of the Confidential Information to any Customer, Beneficiary or other third party unless prior written approval is granted by the Member disclosing it and subject to the execution by any such third party of a confidentiality agreement, in a form identical to this Agreement, a copy of which shall be forwarded, without delay, to the Member disclosing the Confidential Information;

c) not to use any of such information for any purpose other than for the aspects described in Article 2 (1);

d) not to analyze, test or reverse engineer or have analyzed, tested or reverse engineered any samples, formulas, combination of formulas or any technical or scientific methodology, chemistry or know-how provided by any of the Members for their components, formulations or processes;

e) not to file any patent, utility model or design application based upon the Members’ information or samples.

(3) The Members may not disclose Confidential Information to any third parties for any reason whatsoever without the express written consent of the Member disclosing it. Confidential Information does not include, and, the Members shall not be under any obligation with respect to any information that:

esemplificativo ma non limitativo, la composizione, le caratteristiche, le proprietà della Sostanza (o sostanze) e dei processi e delle applicazioni legate alla Sostanza, così come qualsiasi informazione riguardante l’attività di uno dei Consorziati e dei suoi consociati e/o affiliati che sono (i) comunicate per iscritto e contrassegnate con la dicitura “riservato”, “di proprietà” o di parole con un significato simile, o (ii) divulgate verbalmente e, al momento della divulgazione, il Consorziato che le riferisce le qualifica come informazioni che saranno utilizzate per lo scopo sopra descritto. I Consorziati devono mantenere la riservatezza nei confronti di terzi riguardo a tutte le informazioni inedite messe a loro disposizione nel contesto della cooperazione.

(2) In relazione alle Informazioni Riservate i Consorziati si impegnano, come segue:

a) a trattare tali informazioni con la massima riservatezza;

b) a non divulgare alcuna delle Informazioni Riservate a nessun Cliente, Beneficiario o altri terzi, salvo previa autorizzazione scritta da parte del Consorziato che l’ha divulgata e vincolata alla sottoscrizione da parte di questi terzi di un accordo di riservatezza, in una forma identica al presente Accordo, una copia del quale è trasmessa, senza indugio, al Consorziato che ha divulgato le Informazioni Riservate;

c) a non utilizzare alcuna di tali informazioni per nessun scopo diverso da quanto descritto nell’Articolo 2(1);

d) a non analizzare, testare o decodificare o far analizzare, testare o decodificare nessun campione, formula, combinazione di formule o metodologia tecnica o scientifica, chimica o conoscenza messa a disposizione da uno dei Consorziati per i loro componenti, formulazioni o processi;

e) a non presentare nessuna domanda di brevetto, modello di utilità o progetto basata sulle informazioni o sui campioni dei Consorziati.

(3) I Consorziati non possono divulgare informazioni riservate a terzi per qualsiasi motivo senza il consenso scritto del Consorziato che le ha divulgate. Non sono Informazioni Riservate e il Consorziato non ha alcun obbligo nei confronti di qualsiasi informazione che:

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l’autorizzazione all’uso del triossido di cromo.	Pagina 12 di 39

- a) was known to it on a non-confidential basis prior to receipt thereof;
- b) was publicly known prior to receipt thereof;
- c) became publicly known on a general basis after receipt thereof without breach of this Agreement;
- d) was disclosed to it without restriction by a third party who has the right to disclose it lawfully; or
- e) was developed independently by the Member, provided that it can demonstrate this through tangible evidence, without reference to or reliance upon the subject Confidential Information.

Specific Confidential Information shall not become exempt from the obligations according to Article 6 of this Agreement merely because it is embraced by general information within any of the exceptions above. Likewise, any combination of specific items of Confidential Information shall not fall within any exception merely because the specific items fall within any exception, but only if the combination itself, and its principles of operation, fall within any exception.

(4) Affiliates as well as experts, other externs and trustees, as well as employees of one or all Member(s), are not regarded as third parties for the purposes of Article 6 of this Agreement. The Members are responsible for full compliance by their Affiliates and experts, other externs and trustees, as well as employees, and shall ensure that these sign adequate confidentiality agreements (except that employees or Affiliates do not need to sign such agreements if confidentiality is adequately assured by their respective employment contracts or company policies). Members will disseminate Confidential Information to their employees, Affiliates or external experts only on a need to know basis and to the extent absolutely necessary for the purpose of this Agreement, and only if the aforementioned are contractually or otherwise obliged to the keep the Confidential Information confidential.

Members that are Only Representatives are entitled to disclose information to the principals they

- a) era a sua conoscenza in forma non confidenziale prima del ricevimento della stessa;
- b) era pubblicamente nota prima del ricevimento della stessa;
- c) è diventata di pubblico dominio in via generale dopo il ricevimento della stessa, senza violazione del presente Accordo;
- d) gli è stata comunicata senza restrizioni da parte di terzi che hanno il diritto di rivelarla legalmente; o
- e) è stata sviluppata in maniera indipendente dal Consorziato, purché possa dimostrarlo attraverso una prova tangibile, senza alcun riferimento o affidamento alle Informazioni Riservate stesse.

Specifiche Informazioni Riservate non diventano esenti dagli obblighi di cui all'Articolo 6 del presente Accordo meramente perché contenute in informazioni di carattere generale che rientrano nelle eccezioni di cui sopra. Allo stesso modo, qualsiasi combinazione di specifiche voci di Informazioni Riservate non rientra nei casi di eccezione solo perché gli elementi specifici rientrano in qualche eccezione, ma solo se la combinazione stessa, e i suoi principi di funzionamento, rientrano in qualche eccezione.

(4) Affiliati ed esperti, altri esterni e fiduciari, nonché dipendenti di uno o di tutti i Consorziati, non sono considerati terzi ai fini di cui all'Articolo 6 del presente Accordo. I Consorziati sono responsabili della piena adesione (alla riservatezza) dei loro Affiliati ed esperti, altri esterni e fiduciari, nonché dipendenti, e provvedono affinché questi sottoscrivano adeguati accordi di riservatezza (a meno che dipendenti o Affiliati non abbiano bisogno di firmare tali accordi di riservatezza se la riservatezza è sufficientemente garantita dai loro rispettivi contratti di lavoro o politiche aziendali). I Consorziati non divulgano Informazioni Riservate ai loro dipendenti, Affiliati o esperti esterni a meno che non sia assolutamente necessario e limitatamente a quanto necessario ai fini del presente Accordo, e solo nel caso in cui siano contrattualmente o altrimenti obbligati a mantenere riservate le Informazioni Riservate.

I Consorziati che sono Rappresentanti esclusivi hanno il diritto di divulgare informazioni ai

represent. The principals are considered as Affiliates for the purpose of this provision.

(5) The Members acknowledge that they may become obliged, under law, to disclose Confidential Information to third parties, and such disclosure shall not constitute a breach of this Agreement. Nevertheless, immediately upon learning of such obligation, and prior to disclosure, if lawful, the respective Member shall notify the Member having disclosed the Confidential Information.

(6) The obligations of confidentiality and non-use shall remain in effect and shall survive membership of the Consortium as per Articles 13 (3) and (4) and Article 4 (1)(d).

(7) Nothing in this Agreement shall oblige any Member to disclose Confidential Information which in its absolute discretion it decides not to disclose.

(8) Any Member shall be entitled to disclose Confidential Information of another Member to any of its Affiliates to the extent practicable for the performance of this Agreement. The receiving Member, however, shall remain responsible for its Affiliates' compliance with the terms of this Agreement.

(9) In the event of non-compliance with the duties here above, the Members are entitled to exclude the breaching Member from any further cooperation, by 2/3 majority voting. The obligation to render compensation for damages, other remedies and injunction or other equitable relief in accordance with the applicable legal provisions shall remain unaffected notwithstanding the stipulations contained in this Agreement.

Article 7 - WORKING OF THE CONSORTIUM

(1) The Consortium shall operate through a Steering Committee, which will exercise overall direction and control over the Consortium, a Technical Committee, which will be in charge of technical issues, and a Manager.

(2) Each Member in good standing shall appoint one representative and a deputy representative to the

loro mandatari. I mandatari sono considerati allo stesso modo degli Affiliati ai fini di questa disposizione.

(5) I Consorziati riconoscono che essi possono essere obbligati, a termini di legge, a rivelare Informazioni Riservate a terzi, e tale rivelazione non costituisce violazione del presente Accordo. Tuttavia, subito dopo aver appreso di tale obbligo, e prima della divulgazione, se lecito, il Consorziato interessato ne fa notifica al Consorziato che ha comunicato le Informazioni Riservate.

(6) Gli obblighi di riservatezza e non-uso restano in vigore e sopravvivono alla adesione al Consorzio di cui agli Articoli 13(3) e (4) e Articolo 4(1)(d).

(7) Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga alcun Consorziato a rivelare Informazioni Riservate che, a sua assoluta discrezione, decide di non divulgare.

(8) Ogni Consorziato ha il diritto di rivelare Informazioni Riservate di un altro Consorziato ai propri Affiliati limitatamente a quanto utile per l'attuazione del presente Accordo. Il Consorziato che riceve le informazioni tuttavia, rimane responsabile della conformità dei suoi Affiliati ai termini del presente Accordo.

(9) In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, i Consorziati hanno il diritto di escludere il Consorziato inadempiente da qualsiasi ulteriore cooperazione, con voto a maggioranza dei 2/3. L'obbligo di compensare danni, o altri risarcimenti e misure cautelari o altre eque riparazioni di torti in base alle disposizioni di legge applicabili rimane inalterato nonostante le disposizioni contenute nel presente Accordo.

Articolo 7 – FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

(1) Il consorzio opera attraverso un Comitato Direttivo, che esercita la direzione generale e il controllo del Consorzio, un Comitato Tecnico, che si occupa delle questioni tecniche, e un Manager.

(2) Ogni Consorziato in regola nomina un rappresentante e un sostituto del rappresentante

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 14 di 39

Steering Committee. The Member representatives are listed in Annex 4. Alternate representatives may be appointed under exceptional circumstances upon prior notification of the Manager. The attendance of additional experts will be accepted within reasonable limits. A Member is allowed to withdraw its representative from the Steering Committee in writing by filing a written notice to this effect with the Manager. A withdrawal shall be effective only if another representative is appointed at the same time. The Manager shall adapt Annex 4 accordingly when such changes are made.

(3) Each representative in the Steering Committee shall act for and bind the Member he/she represents with respect to all matters covered by this Agreement. A Member may also designate in writing to the Manager another Member in good standing to represent it in the Steering Committee and to act on its behalf with regard to all matters covered by this Agreement. Any Member accepting such a mandate may represent its own interests and those of the Member it represents through a single representative, being understood that the Member representing another Member has the number of votes allocated to all the Members he represents. Representation by other Members is encouraged for workability of the Consortium due to its expected size.

(4) All decisions of the Consortium shall be taken in meetings, unless decision by written procedure of a particular item is agreed at the previous meeting, or the Chairperson of the Steering Committee so requests, or this Agreement provides otherwise. The terms of such written procedure have to be agreed in advance on a case-by-case basis.

(5) All decisions taken by the Steering Committee shall be binding on the Members and shall enter into effect on the date the minutes are considered as approved.

(6) All meetings of the Consortium (including meetings of the bodies of the Consortium) shall have an agenda except the meetings of potentially created expert subgroups, e.g. between toxicologists and/or other technical experts, which will be recorded in terms of 'pending' and 'completed' actions.

presso il Comitato Direttivo. I rappresentanti dei Consorziati sono elencati nell'Allegato 4. Supplenti dei rappresentanti possono essere nominati in circostanze eccezionali previa notifica del Manager. La partecipazione di esperti ulteriori esperti è accettata entro limiti ragionevoli. Un Consorziato è autorizzato a ritirare il proprio rappresentante dal Comitato Direttivo per iscritto presentando una comunicazione scritta in tal senso al Manager. Il ritiro è efficace solo se accompagnato dalla nomina contestuale di un altro rappresentante. Quando avvengono tali modifiche il Manager adegua l'Allegato 4 di conseguenza.

(3) Ogni rappresentante nel Comitato Direttivo agisce per conto e vincola il Consorziato che rappresenta per tutte le materie disciplinate dal presente Accordo. Un Consorziato può inoltre nominare con notifica scritta al Manager un altro Consorziato in regola per rappresentarlo nel Comitato Direttivo e per agire in suo nome per quanto riguarda tutte le materie disciplinate dal presente Accordo. Ogni Consorziato che accetta tale mandato può rappresentare i propri interessi e quelli del Consorziato che rappresenta attraverso un unico rappresentante, fermo restando che il Consorziato che rappresenta un altro Consorziato ha il numero di voti assegnati a tutti i Consorziati che rappresenta. La rappresentanza da parte di altri Consorziati è incoraggiata a vantaggio della funzionalità del Consorzio per le dimensioni che si prevede avrà.

(4) Tutte le decisioni del Consorzio sono prese in riunioni, salvo che nella precedente riunione sia stata concordata una decisione con procedura scritta su un particolare punto, o il Presidente del Comitato Direttivo lo richieda, o questo Accordo non disponga altrimenti. I termini di tale procedura scritta, devono essere concordati in anticipo, caso per caso.

(5) Tutte le decisioni prese dal Comitato Direttivo sono vincolanti per i Consorziati ed entrano in vigore alla data di approvazione del verbale.

(6) Tutte le riunioni del Consorzio (comprese le riunioni degli organi del Consorzio) hanno un ordine del giorno, tranne le riunioni dei sottogruppi di esperti eventualmente costituiti, ad esempio, tra tossicologi e/o altri esperti tecnici, che saranno registrate in termini di azioni 'in sospeso' e 'completate'.

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 15 di 39

All agendas shall be detailed and shall make a distinction between proposed measures on which the Steering Committee or the other bodies of the Consortium are asked for an opinion, issues being put forward for information or simple exchange of views, and issues on which a decision (vote) will be taken. No decision shall be taken on an item which does not appear on the agenda, unless all the Members are present at a particular meeting and consent to the amendment of the agenda and the inclusion and discussion of the additional item is made at the respective meeting.

(7) All meetings of the Consortium (including meetings of the bodies of the Consortium) shall be minuted and have an attendance list attached to them. Minutes will be drawn up by the Manager within seven (7) calendar days after the meeting and made available to Members. Minutes shall be considered as approved if none of the Members explicitly object to the Manager within a further fourteen (14) calendar days. In case of objections, the Chairperson will attempt to resolve the matter and re-circulate them in draft form within a further seven (7) calendar days. In case of continued disagreement, minutes will be discussed, possibly amended, and approved with immediate effect at the next meeting by simple majority. Any persisting disagreement will be annexed to the minutes.

(8) Invitations to Consortium meetings (including meetings of its bodies) shall be issued at the latest fourteen (14) calendar days in advance and all meeting documents and the agenda have to be issued at the same time, unless in case of extreme urgency to be determined by the Manager. All meeting convocations shall be done via email to the addresses communicated to the Manager by the Members; electronic delivery receipt shall constitute proof of delivery. Each Member is responsible for keeping its mailing lists up to date and to have available adequate and trained representatives for the work to be conducted.

(9) All meetings shall be conducted in Brussels (unless Members decide differently at the beginning of a calendar year) at a location to be determined by the Manager. Members have to carry their own lodging and travel expenses in relation to the meetings of the Consortium and its bodies. Participation by phone or video rather than in person

Tutti gli ordini del giorno sono dettagliati e fanno distinzione tra gli interventi proposti sui quali si chiede un parere del Comitato Direttivo o degli altri organi del Consorzio, questioni che sono proposte per informazione o semplice scambio di opinioni, e questioni su cui deve essere presa una decisione (voto). Nessuna decisione è presa su un argomento che non compare all'ordine del giorno, salvo che tutti i Consorziati siano presenti in quella particolare riunione e concordino di modificare l'ordine del giorno e di includere e discutere l'argomento supplementare in occasione della stessa riunione.

(7) Tutte le riunioni del Consorzio (comprese le riunioni degli organi del Consorzio) sono verbalizzate e l'elenco dei partecipanti è allegato al verbale. Il verbale è redatto dal Manager entro sette (7) giorni di calendario dopo la riunione e reso disponibile ai Consorziati. Il verbale è considerato approvato se nessuno dei Consorziati presenta obiezioni esplicite al Manager entro i successivi quattordici (14) giorni di calendario. In caso di obiezioni, il Presidente tenta di risolvere la questione e fa circolare la nuova bozza entro i successivi sette (7) giorni di calendario. In caso il disaccordo persista, il verbale è discusso, eventualmente modificato e approvato a maggioranza semplice con effetto immediato durante la prossima riunione. Qualsiasi disaccordo persistente è allegato al verbale.

(8) Gli inviti alle riunioni del Consorzio (comprese le riunioni dei suoi organi) sono diramati con un anticipo di almeno quattordici (14) giorni di calendario e tutti i documenti della riunione e l'ordine del giorno devono essere comunicati allo stesso tempo, tranne in caso di estrema urgenza a discrezione del Manager. Tutte le convocazioni delle riunioni sono effettuate per e-mail inviate agli indirizzi comunicati al Manager dai Consorziati; la ricevuta di consegna elettronica costituisce prova dell'avvenuta consegna. Ogni Consorziato è responsabile di mantenere la sua mailing list aggiornata e di disporre di rappresentanti adeguati e preparati per il lavoro da effettuare.

(9) Tutte le riunioni si svolgono a Bruxelles (a meno che i Consorziati decidano diversamente all'inizio di un anno civile) in un luogo stabilito dal Manager. I Consorziati si fanno carico delle loro spese di alloggio e di viaggio in relazione alle riunioni del Consorzio e dei suoi organi. La partecipazione via telefono o video piuttosto che di

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 16 di 39

is permissible.

(10) The working language of the Consortium is English. All meetings of the Consortium and its bodies shall be conducted in the English language and all documents shall be presented and drawn up in English. No translation will be provided. Members are entitled to bring their translators at their own expense if they so desire.

(11) The Steering Committee will meet at least twice every year, unless the Technical Committee or Manager requests to convene additional or fewer meetings or the Members request so by simple majority.

(12) The Steering Committee shall be managed by the Manager. The Manager shall be responsible for correct execution of the agenda of the meetings, coordination with the Technical Committee, consultants and other experts. The Steering Committee shall elect a Chairperson and a deputy Chairperson among the Members for a period of three years, which may be renewed. The Chairperson shall sign the contracts with the Manager, consultants etc. on behalf of the other Members. The Chairperson can be requested to withdraw from his position during a term by 2/3 majority vote of all Members.

The Chairperson may, on his own initiative or at the request of a Member, postpone the vote on a particular agenda item until the end of a meeting or to a later meeting if (i) a substantive change is made to the proposal during the meeting; (ii) if the text of the proposal has been submitted to the group during the meeting; or (iii) if a new point has been added to the agenda.

(13) Each Member in good standing has the number of votes in the Steering Committee allocated pursuant to Article 11 (3)., i.e. commensurate with the number of Cost shares. The votes for a Member that is an Only Representative shall be calculated on the basis of the natural or legal person including its Affiliates established outside the EU by whom the Only Representative is designated (Principal). If an Only Representative represents more than one Principal, it will thus have a number of votes corresponding to the number of Principals [outside the EU](#) and their respective Cost shares ~~outside the EU~~ whom it represents.

Members shall not be entitled to vote on

persona è ammissibile.

(10) La lingua di lavoro del Consorzio è l'inglese. Tutte le riunioni del Consorzio e dei suoi organi si svolgono in lingua inglese e tutti i documenti sono presentati e redatti in lingua inglese. Non è fornita nessuna traduzione. Se lo desiderano, i Consorziati possono portare i loro traduttori a proprie spese.

(11) Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, a meno che il Comitato Tecnico o il Manager richiedano di convocare riunioni supplementari o in numero minore o siano i Consorziati a richiederlo a maggioranza semplice.

(12) Il Comitato Direttivo è gestito dal Manager. Il Manager è responsabile della corretta attuazione dell'ordine del giorno delle riunioni, del coordinamento con il comitato tecnico, consulenti e altri esperti. Il Comitato Direttivo elegge un Presidente e un vicepresidente tra i Consorziati per un periodo di tre anni, rinnovabile. Il Presidente firma i contratti con il Manager, i consulenti etc. per conto degli altri Consorziati. Al Presidente può essere chiesto di rassegnare le dimissioni dalla sua posizione nel corso di una sessione dalla maggioranza di 2/3 dei voti di tutti i Consorziati.

Il Presidente può, di propria iniziativa o su richiesta di un Consorziato, rinviare il voto su un particolare punto all'ordine del giorno fino alla fine della riunione o ad una riunione successiva se (i) la proposta ha subito una modifica sostanziale durante la riunione (ii) se il testo della proposta è stato presentato al gruppo durante la riunione o (iii) se un nuovo punto è stato iscritto all'ordine del giorno.

(13) Ogni Consorziato in regola detiene nel Comitato Direttivo il numero di voti assegnati ai sensi dell'Articolo 11(3) ovvero commisurati al numero di quote dei costi. I voti di un Consorziato che è Rappresentante esclusivo sono calcolati sulla base della persona fisica o giuridica, comprese le sue consociate residenti fuori dell'UE dal quale il Rappresentante esclusivo è designato (Mandante). Se un Rappresentante esclusivo rappresenta più di un Mandatario, esso detiene quindi un numero di voti corrispondente al numero dei Mandatari al di fuori dell'Unione europea che esso rappresenta e delle loro rispettive quote di Costo.

I Soci non hanno diritto di votare su

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 17 di 39

matters related to Uses for which they have not participated in Cost sharing, and they shall in this case not be counted towards the necessary majority required. Moreover, Members not concerned shall not participate in discussions unrelated to their Uses. The Chairperson and the Manager are jointly in charge of assuring the respective confidentiality and voting rights.

(14) Unless otherwise provided for in this Agreement, the Steering Committee shall decide by two/third (2/3) majority of votes cast (i.e. votes collected from Members in good standing, regardless of presence at the meeting and regardless of nominal number of Members of the Consortium). In those cases in which this Agreement provides for a 2/3 majority of 'all Members', this requires a 2/3 majority of the nominal number of Members in good standing. If such 2/3 majority of 'all Members' cannot be attained, a new vote may be called by written procedure then requiring 2/3 majority of 'votes cast'.

(15) When required for compliance with relevant competition laws, the Steering Committee shall decide on appointing an independent third party as Trustee, for example the Manager or a technical consultant as may be appropriate depending on the type of information to be processed, for the development and processing of Data, including in cases of niche applications which are not accessible to the professional community as identified Uses, or in the case of assessment of alternatives or substitution plans. In such event, the Trustee shall inform the Steering Committee in aggregated form concerning the information obtained, thereby observing confidentiality.

(16) The Steering Committee shall have all powers necessary to ensure that the purpose of the Agreement is achieved in the most efficient and cost-effective way. The tasks of the Steering Committee may include, inter alia:

- a) decisions on funding and expenses, scope and matters of policy;
- b) decisions on working and finance plan(s) and management of financial resources of the Consortium, including budgeting, funding collection and accountancy; such plans(s) inserted as Annex 5

questioni relative agli usi per i quali non hanno partecipato alla condivisione dei costi, e in questo caso non sono conteggiati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria richiesta. Inoltre, i Consorziati non interessati non partecipano alle discussioni che non riguardano i loro usi. Il Presidente e il Manager sono congiuntamente incaricati di assicurare ad ognuno la riservatezza e il diritto di voto.

(14) Salvo diversa disposizione del presente accordo, il Comitato Direttivo decide a maggioranza dei due/terzi (2/3) dei voti espressi (cioè dei voti raccolti dai Consorziati in regola, indipendentemente dal numero di presenze alla riunione e dal numero nominale dei Membri del Consorzio). Nei casi in cui il presente Accordo preveda una maggioranza di 2/3 di 'tutti i Consorziati', questo richiede una maggioranza di 2/3 del numero nominale di Consorziati in regola. Se tale maggioranza dei 2/3 di 'tutti i Consorziati' non può essere raggiunta, una nuova votazione può essere indetta tramite procedura scritta e in questo caso richiede la maggioranza dei 2/3 dei 'voti espressi'.

(15) Quando richiesto per il rispetto delle leggi sulla concorrenza, il Comitato Direttivo decide nominando una parte terza indipendente come fiduciario, per esempio il Manager o un consulente tecnico come ritenuto più opportuno a seconda del tipo di informazioni da elaborare, per lo sviluppo e il trattamento di informazioni, anche nei casi di applicazioni di nicchia che non sono accessibili alla comunità professionale come usi identificati, o nel caso di valutazione di alternative o di piani di sostituzione. In tal caso, il fiduciario informa il Comitato Direttivo in forma aggregata in merito alle informazioni ottenute, rispettando in questo modo la riservatezza.

(16) Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri necessari per garantire che lo scopo dell'Accordo sia ottenuto nel modo più efficiente e conveniente. I compiti del Comitato Direttivo possono includere, tra l'altro:

- a) decisioni su finanziamenti e spese, opportunità e indirizzi politici (relativi alle finalità del consorzio);
- b) decisioni su piano(i) di lavoro e di finanziamento, sulla gestione delle risorse economiche del Consorzio, compresi bilancio, raccolta fondi e contabilità; tali piani sono inseriti

to this Agreement;

- c) decisions on Annex 1;
- d) appointment of external consultants / law firms etc. to perform technical, scientific, legal, administrative, management, secretarial, accounting, record keeping or other tasks necessary for the fulfillment of the purpose of the Consortium. The Steering Committee shall procure that a third party shall maintain confidentiality concerning all information made available to them through Members for that purpose. A respective obligation must be imposed upon expert or other competent externs.
- e) decisions to purchase, collect and elaborate Data;
- f) appointment, supervision, and removal of Manager, Trustees and other bodies, and terms of such appointments;
- g) approval of the Authorization Dossier in whole or in parts to be submitted to ECHA and selecting the Data which will be subject to a request for confidentiality protection in accordance with Article 119 of REACH;
- h) approval of financial valuations and Data compensation;
- i) approval of work on the review of the Authorization Dossier in whole or in its parts;
- j) decision(s) regarding provision of rights to third parties;
- k) decision(s) on the exclusion of a Member;
- l) decisions on amendments of this Agreement and/or its Annexes (except Annex 4 (contact details) which may be amended at any time by the Manager); including upon potential amendments of REACH; or possible inclusion of other member categories (e.g. associate members);
- m) ensuring competition law compliance;
- n) granting rights to third parties in accordance with Article 10.

come Allegato 5 del presente accordo;

- c) decisioni relative all'Allegato 1;
- d) nomina di consulenti esterni / studi legali, etc per assolvere compiti tecnici, scientifici, giuridici, amministrativi, gestionali, di segreteria, contabilità, registrazione o altri compiti necessari per l'adempimento delle finalità del Consorzio. Il Comitato Direttivo fa in modo che le parti terze mantengano la riservatezza riguardo a tutte le informazioni messe a loro disposizione tramite i Consorziati a tale scopo. Il relativo obbligo deve essere imposto a esperti o altri esterni coinvolti.
- e) decisioni in merito all'acquisto, raccolta ed elaborazione di dati;
- f) nomina, supervisione e rimozione del manager, fiduciari e altri organismi, e modalità di tali nomine;
- g) approvazione del Dossier d'Autorizzazione, in tutto o in parte, da sottoporre ECHA e selezione dei dati che saranno oggetto di una richiesta di protezione della riservatezza ai sensi dell'Articolo 119 del regolamento REACH;
- h) approvazione delle valutazioni economiche e di compensazione dei dati;
- i) approvazione del lavoro di revisione del Dossier d'Autorizzazione, in tutto o di sue parti;
- j) decisioni per quanto riguarda la cessione di diritti a terzi;
- k) decisioni sulla esclusione di un Consorziato;
- l) decisioni su modifiche del presente Accordo e/o dei suoi Allegati (ad eccezione dell'Allegato 4 (informazioni sui referenti) che può essere modificato in qualsiasi momento dal Manager), comprese quelle a seguito di possibili modifiche del REACH; o eventuale inserimento di altre categorie di membri (ad esempio Consorziati associati);
- m) garantire il rispetto delle leggi sulla concorrenza;
- n) concessione dei diritti a terzi ai sensi dell'Articolo 10.

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 19 di 39

(17) The Steering Committee shall appoint the members of the Technical Committee, upon proposals by the Members of the Consortium (it is not mandatory for each Member of the Consortium to propose a Member of the Technical Committee). The Technical Committee shall be composed of a minimum of one (1) member per Use. The Technical Committee shall oversee and coordinate the activities of technical consultants, engaged to conduct:

- a) collection and evaluation of Data, and related analytical methods and gap analysis;
- b) collection and evaluation of Uses and development of exposure assessments where necessary to prepare or amend the chemical safety report;
- c) proposal for collecting and drawing up Data for completion of the Authorization Dossier(s);
- d) filing of relevant Data into the IUCLID 5 database according to the decision of the Steering Committee; it being understood that the submission of the Authorization Dossier(s) to ECHA shall be done by each Member individually, unless Members arrange differently among themselves bilaterally;
- e) assessing the scientific and financial evaluations of the Data and Authorization Dossier(s).
- f) coordination of the overall technical work.

The Technical Committee may organize task forces or other subgroups responsible for specific issues as identified by the Technical Committee, for example for elaborating Data on individual Uses.

The decisions of the Technical Committee shall be adopted by consensus of the Members concerned, whereby in case of absence at a specific meeting, non-objection to the minutes of the respective meeting is considered approval. If consensus cannot be reached, the Technical Committee shall bring the matter before the Steering Committee, which shall have the final say. The rules of the Steering Committee concerning non-participation and non-voting for Uses for which a

(17) Il Comitato Direttivo nomina i membri del Comitato Tecnico, su proposta dei Consorziati (non è obbligatorio per ogni Consorziato proporre un membro del Comitato Tecnico). Il Comitato Tecnico è composto da un minimo di un (1) membro per ciascun Uso. Il Comitato Tecnico sovrintende e coordina le attività dei consulenti tecnici, impegnati a condurre:

- a) raccolta e valutazione dei dati, e dei relativi metodi di analisi e “gap analysis”;
- b) raccolta e valutazione degli Usi e sviluppo della valutazione dell’esposizione, ove necessario per preparare o modificare la relazione sulla sicurezza chimica;
- c) proposta per la raccolta ed elaborazione dei dati per il completamento del Dossier d’Autorizzazione;
- d) archiviazione dei dati pertinenti nella banca dati IUCLID 5 secondo la decisione del Comitato Direttivo, fermo restando che la presentazione del Dossier d’Autorizzazione a ECHA è effettuata da ciascuno Consorziato individualmente, a meno che i Consorziati non si organizzino in modo diverso tra loro con accordi bilaterali;
- e) stimare le valutazioni scientifiche e economiche dei dati e Dossier d’Autorizzazione.
- f) coordinamento del lavoro tecnico complessivo.

Il Comitato Tecnico può organizzare gruppi di lavoro o altri sottogruppi responsabili per questioni specifiche individuate dal Comitato Tecnico, per esempio per l’elaborazione dei dati sugli Usi individuali.

Le decisioni del Comitato Tecnico sono adottate con il consenso dei membri interessati, per cui in caso di assenza a una riunione specifica, il relativo verbale si considera approvato in assenza di opposizione. Se un accordo non può essere raggiunto, il comitato tecnico sottopone la questione al Comitato Direttivo, che avrà l’ultima parola. Le regole del Comitato Direttivo in materia di non-partecipazione e non diritto di voto per usi per i quali un Consorziato non partecipa alla condivisione

Member does not share the corresponding Use Cost pursuant to Article 11 (2) and (4) shall also apply to the Technical Committee and any of its subgroups.

(18) The Manager who reports to and will be appointed by the Steering Committee by 2/3 majority, shall be in charge of:

a) recordkeeping of all Data shared within the Consortium, the valuation status thereof and access rights thereto, as well as other documents related to the Consortium until December 1, 2025;

b) receiving and responding to third party enquiries;

c) calculating membership and expense allocation and invoice/credit Members accordingly, and other accounting tasks;

d) keeping an up-to-date electronically accessible list of all Members of the Consortium, representatives in the Technical Committee, in the Steering Committee, external consultants / law firms, and other issue holders of the Consortium, as the case may be;

e) handling any non-technical Confidential Information, Data and other information and documentation that may be sensitive from a competition law point of view;

f) drafting the minutes of the Steering Committee, reviewing the minutes of the Technical Committee and its subgroups with respect to competition laws;

g) overall administration of the Consortium except technical aspects to be ensured by Technical Consultant, financial management, e.g. invoicing, annual reporting to Members thereon; archiving, legal review of contractual arrangements, ad-hoc legal advice on REACH related issues, competition law;

h) following the legislative developments on REACH and informing the Members thereof.

(19) The Technical Consultant who reports to and will be appointed by the Steering Committee by 2/3 majority, shall be in charge of:

del corrispondente costo ai sensi dell'Articolo 11(2) e (4) si applicano anche al Comitato Tecnico e a tutti i suoi sottogruppi.

(18) Il manager che risponde al Comitato Direttivo dal quale è nominato con la maggioranza dei 2/3, è incaricato di:

a) registrare tutti i dati condivisi all'interno del Consorzio, compreso il loro valore e i relativi diritti di accesso, così come altri documenti relativi al Consorzio fino al 1 dicembre 2025;

b) ricevere e rispondere alle richieste di terzi;

c) calcolare quota associativa e allocazione della spesa e di conseguenza fatturare/accreditare i Consorziati, e di altre attività contabili;

d) tenere una lista aggiornata accessibile per via telematica di tutti i membri del Consorzio, dei rappresentanti nel Comitato Tecnico, nel Comitato Direttivo, consulenti esterni / studi legali e di altri incaricati del Consorzio, a seconda dei casi;

e) gestire qualsiasi informazione riservata non tecnica, dati e altre informazioni e documentazione che possono essere sensibili dal un punto di vista della legge sulla concorrenza;

f) redigere i verbali del Comitato Direttivo, sottoporre a revisione i verbali del Comitato Tecnico e dei suoi sottogruppi in relazione alle leggi sulla concorrenza;

g) curare l'amministrazione generale del Consorzio, tranne gli aspetti tecnici che sono assicurati dal Consulente Tecnico, la gestione finanziaria, per esempio fatturazione, e relativa rendicontazione annuale ai Consorziati, archiviazione, la revisione legale di accordi contrattuali, consulenza legale specifica su questioni inerenti il REACH, e le leggi sulla concorrenza;

h) seguire gli sviluppi legislativi del REACH e informare i Consorziati degli stessi.

(19) Il Consulente Tecnico che risponde al Comitato Direttivo dal quale è nominato con la maggioranza dei 2/3, è incaricato di:

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 21 di 39

a) collection and evaluation of Data from Members, and third parties; preparing the Authorization Dossier(s);

b) management, preparation and minute taking for the Technical Committee and its subgroups and interaction with the Steering Committee;

c) handling any technical Confidential Information, Data and other information and documentation that may be sensitive from a competition law point of view;

d) preparation of the work and finance plan in conjunction with the Manager;

e) interaction with ECHA, national authorities, and technical contractors that may be employed the Consortium, including for the latter supervision / processing of purchase orders for Data in line with the approved working plan;

f) following the technical developments on REACH and informing the Members thereof.

(20) Upon proposal of the Manager, the Steering Committee shall adopt a work and finance plan concerning the planned activities until the submission of the Authorization Dossier(s) will have taken place. The work and finance plan shall be updated annually and is attached to this Agreement as Annex 5.

(21) The Chairperson and the Manager shall make their best efforts to ensure that there are no information exchanges or any other type of activities that would contravene Articles 101 and 102 of the Treaty of the European Union. In case of doubt, the Chairperson and Manager may seek legal advice either from the Manager or if necessary from another expert. Should the risk of an infringement be identified, the Chairperson and/or Manager shall propose to the Steering Committee to appoint an external expert (Trustee), who would receive and compile such information and return it to the Members in an aggregated form that does not trigger the application of the EU competition rules. The Steering Committee shall appoint such Trustee. The Trustee shall agree to and observe confidentiality and secrecy with respect to Confidential Information provided by Members of the Consortium; he/she shall conclude a confidentiality agreement with the Members of the Consortium.

a) raccolta e valutazione dei dati dei Consorziati, e di terzi; preparazione del/dei Dossier d'Autorizzazione;

b) gestione, preparazione e stesura dei verbali per il Comitato Tecnico e i suoi sottogruppi e interazione con il Comitato Direttivo;

c) gestire tutte le informazioni tecniche riservate, dati e altre informazioni e documenti che possono essere sensibili dal un punto di vista delle leggi sulla concorrenza;

d) preparazione del piano di lavoro e finanziario in collaborazione con il Manager;

e) interazione con ECHA, autorità nazionali, e incaricati tecnici che possono essere impiegati dal Consorzio, compresa per questi ultimi la supervisione / elaborazione degli ordini di acquisto per Dati coerenti con il piano di lavoro approvato;

f) seguire gli sviluppi tecnici del REACH e informare sui medesimi i Consorziati.

(20) Su proposta del Manager, il Comitato Direttivo adotta un piano di lavoro e di finanziamento delle attività previste fino ad avvenuta presentazione del/dei Dossier d'Autorizzazione. Il piano di lavoro e di finanziamento è aggiornato annualmente ed è allegato al presente Accordo come Allegato 5.

(21) Il Presidente ed il Manager fanno il massimo sforzo per garantire che non vi siano scambi di informazioni o qualsiasi altro tipo di attività che risulterebbero contravvenire gli Articoli 101 e 102 del Trattato dell'Unione europea. In caso di dubbio, il Presidente e il Manager possono chiedere la consulenza legale o del Manager o, se necessario, di un altro esperto. Nel caso sia ravvisato il rischio di una violazione, il Presidente e/o il Manager propongono al Comitato Direttivo di nominare un esperto esterno (fiduciario), che riceve e compila tali informazioni e le restituisce ai Consorziati in una forma aggregata tale da non far scattare l'applicazione delle regole sulla concorrenza dell'UE. E' il Comitato Direttivo che nomina questo fiduciario. Il fiduciario accetta e rispetta la riservatezza e il segreto sulle informazioni riservate fornite dai membri del Consorzio, e stipula un accordo di riservatezza con i membri del Consorzio.

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 22 di 39

(22) Correspondence relating to the Steering Committee shall be addressed to the Manager. Correspondence for the Members shall be addressed to each Member at the address contained in Annex 4.

(22) La corrispondenza relativa al Comitato Direttivo è indirizzata al Manager. La corrispondenza per i Consorziati è indirizzata a ciascun Consorziato, all'indirizzo di cui all'allegato 4.

Article 8 – EXISTING DATA

Articolo 8 – DATI ESISTENTI

(1) The review of Members' existing Data and of third parties' Data potentially made available for free or against compensation for the purpose of being used as part of the Authorization Dossier either as such or after revision will be conducted by the Technical Committee assisted by a Technical Consultant. Within sixty (60) days after the Effective Date, all Members will make available to the Technical Committee their existing Data. Any exposure data owned by Members shall be made available by them for free.

(1) La revisione dei Dati esistenti dei Consorziati e dei dati di terzi potenzialmente resi disponibili gratuitamente o contro compenso allo scopo di essere utilizzati come parte del Dossier d'Autorizzazione sia tal quali sia dopo revisione è effettuata dal Comitato tecnico assistito da un consulente tecnico. Entro sessanta (60) giorni dalla Data di entrata in vigore, tutti i Consorziati mettono a disposizione del Comitato Tecnico i loro dati esistenti. Tutti i dati di esposizione di proprietà dei Consorziati sono da loro messi a disposizione gratuitamente.

(2) The Technical Consultant will assess the scientific and financial value of the Data made available in accordance with paragraph (1) on the basis of generally recognized valuation rules normally used for REACH registration and in accordance with best industry practice. The assessment will then be submitted for approval to the Steering Committee. Each Member shall consent to its existing Data being used as part of the Authorization Dossier. In as far as existing Data is co-owned by third parties, Members shall make best efforts to assist the Consortium Members to obtain a license to use such data at an adequate cost.

(2) Il Consulente Tecnico valuta il valore scientifico ed economico dei dati messi a disposizione ai sensi del paragrafo (1) sulla base delle regole di valutazione generalmente riconosciute e di norma utilizzate per la registrazione REACH e in conformità con la migliore prassi del settore. La valutazione è poi sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo. Ogni Consorziato consente che i suoi dati esistenti siano utilizzati come parte del Dossier d'Autorizzazione. Nella misura in cui i dati esistenti sono in co-proprietà con terzi, i Consorziati (comproprietari) si adoperano per assistere i Membri del Consorzio per ottenere una licenza per utilizzare tali dati ad un costo adeguato.

(3) The Cost compensation for Members' existing Data shall be allocated to the contributing Members in equal parts unless they have previously among themselves and any potential third party co-owners mutually agreed on another allocation key.

(3) La compensazione dei costi per i dati esistenti dei Consorziati è assegnata ai Consorziati che contribuiscono in parti uguali a meno che non abbiano in precedenza concordato tra di loro e qualsiasi altra potenziale parte terza co-proprietaria un altro criterio di ripartizione.

(4) All payments due to Members from other Members shall be made sixty (60) days after the invoice date.

(4) Tutti i pagamenti dovuti ai Consorziati da altri Consorziati sono effettuati a sessanta (60) giorni dalla data della fattura.

(5) The rights to Members' existing Data shall be retained by the Member who presented the existing Data. The other Members having made a payment in accordance with the Cost will have the

(5) I diritti sui dati esistenti dei Consorziati sono detenuti dal Consorziato che ha presentato i dati esistenti. Gli altri Consorziati che hanno pagato in base al costo hanno la capacità di utilizzare e/o

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 23 di 39

ability to use and/or refer to the respective Data for their Authorization Dossier(s). Those other Members shall obtain a copy of the Data. The right to use, however, is non-transferable or assignable and it does not give citation rights in other parts of the world outside the EU, nor does it give any ownership or data compensation rights to such Data, or allow the other Members to obtain a hard copy of the Members' existing Data used. Only the holder of the right(s) pursuant to sentence 1 shall be entitled to use the Data or to grant a right for the use of them to third parties for purposes other than the purposes of this Consortium to the extent not otherwise provided for in the individual case.

(6) The Consortium Members, through decision of the Steering Committee, may jointly grant access to third parties to cite and rely upon the Existing Data of a Member in accordance with Article 10.

(7) Any use of Member's Existing Data by Members outside the conditions set forth in Article 8 is subject to negotiations and an agreement outside the scope of this Agreement and does not involve, in any way, the Consortium.

(8) The Consortium Members, through decision of the Steering Committee, may jointly purchase rights to existing Data of third parties ('Third Party Data'). The compensation and use rights for such Data shall be determined by contract with the Consortium. If a contractual agreement cannot be reached, the relevant rules of the REACH Regulation (Article 27 to 30) shall apply.

Article 9 – NEW DATA

(1) This Agreement shall confer joint ownership rights and joint data compensation rights to the Members in any Data that they elaborate together or engage experts to draw up. Specifically, as regards such new Data, each Member will individually have the right to:

a) disclose, use and distribute the Data within its own legal entity including its Affiliates; as well as to the Principal represented in case of Members that act as Only Representatives;

consultare i rispettivi dati per il/i loro Dossier d'Autorizzazione. Questi altri Consorziati ottengono una copia dei dati. Il diritto di utilizzare, comunque, non è trasferibile né cedibile e non dà diritti di citazione in altre parti del mondo al di fuori dell'UE, né fornisce alcuna proprietà o diritti di indennizzo di tali dati, né permette agli altri Consorziati di ottenere una copia cartacea dei dati esistenti dei Consorziati che sono stati utilizzati. Solo il titolare dei diritti ai sensi della frase 1, ha diritto ad utilizzare i dati o di concedere un diritto per il loro uso a terzi per scopi diversi da quelli ai fini del presente Consorzio per quanto non diversamente disposto dal singolo caso.

(6) I membri del Consorzio, attraverso una decisione del Comitato Direttivo, possono congiuntamente concedere a terzi di citare e contare sui dati esistenti di un Consorziato ai sensi dell'Articolo 10.

(7) Qualsiasi utilizzo dei dati esistenti di un Consorziato da parte degli altri Consorziati al di fuori delle condizioni di cui all'Articolo 8 è oggetto di negoziato e di accordo al di fuori del campo di applicazione del presente Accordo e non coinvolge, in alcun modo, il Consorzio.

(8) I membri del Consorzio, attraverso una decisione del Comitato Direttivo, possono congiuntamente acquistare i diritti su dati esistenti di terzi ('Dati di terzi'). L'indennizzo e i diritti di utilizzo di tali dati sono determinati con un contratto con il Consorzio. Se un accordo contrattuale non può essere raggiunto, si applicano le norme pertinenti del Regolamento REACH (Articolo da 27 a 30).

Articolo 9 – NUOVI DATI

(1) Questo accordo conferisce ai Consorziati diritti di proprietà in comune e diritti di compensazione dei dati che hanno elaborato insieme o che hanno incaricato esperti di redigere. In particolare, per quanto riguarda tali nuovi dati, ogni Consorziato singolarmente ha il diritto di:

a) comunicare, utilizzare e distribuire i dati all'interno della propria entità legale comprese le sue consociate, nonché al mandatario rappresentato in caso di Consorziati che agiscono come Rappresentanti esclusivi;

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 24 di 39

b) prepare abridgements, condensations ~~of~~, and use and distribute these;

c) disclose, use and distribute the final reports (including supporting documentation and data) with any governmental authority;

d) disclose, use and distribute the final reports (including supporting documentation and data) to those to whom the Members are obliged by law to make such disclosure.

(2) Any such Data generated or developed jointly by the Members in accordance with this Agreement shall be owned jointly by the Members provided that the individual Members have contributed to the Costs thereof in accordance with the Cost allocation method set out in Article 11 of this Agreement. Each of the joint owners shall obtain a copy of the Data. The New Data referred to in the first sentence may be used by the Members who have contributed to the Costs thereof for their own purposes, and their Affiliate's purposes, for any purposes anywhere, not restricted to REACH. In the case of Members that are Only Representatives, this right of use extends to the Principal represented, and its Affiliates in accordance with the aforesaid rule on Affiliates. Members and their Affiliates shall not for a period of twelve (12) years from the date of initial submission to the Agency sell, license or otherwise make available to third parties such Data without prior written approval by a 2/3 majority of the remaining owners who have financially contributed to the Costs thereof unless otherwise agreed by the Members.

(3) Any such new Data shall be regarded as confidential and joint proprietary data of the Consortium Members. Subject to the other relevant provisions of this Agreement, each Member agrees, on behalf of itself and its employees, agents, contractors, and Affiliates, to maintain all new Data in strict confidence and not to license or disclose in any way such studies to any third party without the prior written authorization of all Members of the Consortium. In case a Member would want to license or disclose new Data to a third party, it shall first inform the Chairperson of its intention who shall bring the matter up at the next meeting of the Steering Committee. Upon request of the Member concerned, the name of the third party to whom the Member wants to license or disclose the new Data

b) predisporre compendi, riassunti, e utilizzarli e distribuirli;

c) rendere note, usare e distribuire le relazioni finali (inclusi documentazione di supporto e dati) alle autorità governative;

d) rendere note, usare e distribuire le relazioni finali (inclusi documentazione di supporto e dati) a coloro ai quali i Consorziati sono obbligati per legge a renderle pubbliche.

(2) Qualsiasi di questi dati generati o sviluppati congiuntamente dai Consorziati ai sensi del presente Accordo è di proprietà comune dei Consorziati a condizione che i singoli Consorziati abbiano contribuito ai relativi costi secondo le modalità di assegnazione dei costi di cui all'Articolo 11 del presente Accordo. Ciascuno dei comproprietari ottiene una copia dei dati. I nuovi dati di cui al primo periodo possono essere utilizzati dai Consorziati che hanno contribuito alle relative spese per scopi propri o dei propri consociati, per qualunque scopo ovunque, non limitati al REACH. Nel caso di Consorziati che sono Rappresentanti esclusivi, tale diritto di utilizzo si estende ai mandatarî rappresentati, e sue consociate in conformità alle regole di cui sopra sulle consociate. I Consorziati e le loro consociate, per un periodo di dodici (12) anni dalla data della prima presentazione all'Agenzia, non possono vendere, concedere in licenza o altrimenti rendere disponibili a terzi tali dati senza previa autorizzazione scritta da una maggioranza di 2/3 dei proprietari rimanenti che hanno contribuito economicamente ai relativi costi salvo diverso accordo tra i Consorziati.

(3) Qualsiasi di questi nuovi dati è considerato confidenziale e di proprietà comune dei membri del Consorzio. Fatte salve le altre disposizioni pertinenti del presente Accordo, ogni Consorziato si impegna, per conto di se stesso e dei suoi dipendenti, agenti, appaltatori e Consociati, a mantenere tutti i nuovi dati nella massima riservatezza e a non concedere in licenza o divulgare in alcun modo tali studi a qualsiasi parte terza senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di tutti i membri del Consorzio. Nel caso in cui un Consorziato volesse autorizzare o rivelare nuovi dati a terzi, prima informa della sua intenzione il Presidente, che sottopone la questione alla seguente riunione del Comitato Direttivo. Su richiesta del Consorziato interessato, il nome del terzo a cui il Consorziato

may not be disclosed to any of the other Members.

(4) Notwithstanding this Agreement, a Member may use the new Data in connection with any civil or criminal litigation in which the Member is a named party or where such Data is the subject of a judicial subpoena (provided such Data is the subject to an appropriate protective order). Prior to submission in connection with such litigation, the Member shall obtain approval of the Steering Committee for any submission and shall provide a copy of the court order.

(5) The Steering Committee shall have the right to negotiate licenses with and receive compensation for said licenses relating to new Data from third parties. Any compensation paid to the Consortium by third parties with respect to such new Data shall be distributed to the Members proportionate to the Cost they have contributed to the development of such new Data previously.

Article 10 - LETTERS OF ACCESS

(1) The Steering Committee shall have the right to negotiate granting access to third parties to use, or refer to the Authorization dossier submitted to ECHA, by means of a Letter of Access.

(2) The Letter of Access will be granted against payment of the Use Costs and the Common Costs calculated for the Authorization Dossier sought by the Letter of Access applicant, whereby the size of the Letter of Access applicant will be taken into account for the Cost calculation in accordance with the principles for Members set out in Article 11 (3). In addition, a premium will be charged which will be 30% of the Common Costs and Use Costs until the latest date of application set in Annex XIV REACH; or 100% premium of the Common Costs and Use Costs at any point in time thereafter. In both cases, a handling fee of €1,500 will be charged to reimburse the Manager for its work in relation to the administrative handling of the Letter of Access Application and invoicing. The amounts so received will be divided by the total number of votes of the total number of Members' in good standing, who have contributed to the Common Costs and Use Costs of the respective Data and thereafter will be

vuole autorizzare o rivelare i nuovi dati non può essere divulgato a nessuno degli altri Consorziati.

(4) Nonostante questo Accordo, un Consorziato può utilizzare i nuovi dati in relazione a qualsiasi controversia civile o penale in cui il Consorziato è una parte in causa o quando questi dati sono oggetto di una citazione giudiziaria (purché tali dati siano oggetto di un adeguato provvedimento di protezione). Prima della presentazione in relazione a tale controversia, il Consorziato deve ottenere l'approvazione del Comitato Direttivo per ogni presentazione e deve fornire una copia del provvedimento giudiziario.

(5) Il Comitato Direttivo ha il diritto di negoziare le licenze e ricevere un compenso per tali licenze relative a nuovi dati da parte di terzi. Ogni eventuale compenso versato al Consorzio da parte di terzi in relazione a tali nuovi dati sono ripartiti tra i Consorziati in modo proporzionale al loro contributo al costo sostenuto in precedenza per lo sviluppo di questi nuovi dati.

Articolo 10 – TITOLI D'ACCESSO

(1) Il Comitato Direttivo ha il diritto di negoziare la concessione a terzi della possibilità di usare, o fare riferimento al Dossier d'Autorizzazione presentato all'ECHA, per mezzo di un Titolo d'Accesso.

(2) Il Titolo d'Accesso è concesso a fronte del pagamento dei costi per l'uso e dei costi comuni calcolati per il Dossier d'Autorizzazione cercato (per il Titolo d'Accesso) dal richiedente, per cui la dimensione del richiedente il Titolo d'Accesso è presa in considerazione per il calcolo dei costi conformemente ai principi stabiliti per i Consorziati di cui all'Articolo 11(3). In aggiunta, è addebitato un sovrapprezzo nella misura del 30% dei costi comuni e dei costi per l'uso fino al termine ultimo per presentare la domanda di Autorizzazione fissata nell'Allegato XIV del REACH, o un sovrapprezzo del 100% dei costi comuni e dei costi per l'uso in qualsiasi momento successivo. In entrambi i casi, sarà addebitato un costo di gestione di € 1.500 a titolo di rimborso per il Manager per il suo lavoro in relazione alla gestione amministrativa della richiesta di Titolo d'Accesso e fatturazione. Gli importi così incassati sono divisi per il numero totale dei voti del numero complessivo dei Consorziati in regola, che

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 26 di 39

allocated to each such Member in accordance with such Member's number of votes pursuant to Article 11 (3).

(3) The use and/or referral right shall remain valid as long as the third party has a valid Authorization relying upon the Authorization Dossier and/or Data contained therein. The Letter of Access may only be used by the third party to support its own and Affiliates' own authorizations of the Substance for purposes of REACH. Under no circumstances will the third party be allowed to cite or otherwise make use of the Data or Authorization Dossier for other purposes, or to use it to fulfill any other regulatory requirements, within and/or outside the European Union, unless this is specifically agreed to in the terms of the Letter of Access. Under no circumstances shall the third party be entitled to use the data for purposes that are not expressly authorized by the Consortium.

Article 11 – COSTS – COST SHARING

(1) Costs ('Cost(s)') of the Consortium shall consist of all contract charges, legal, accounting and other professional fees and all other expenses reasonably incurred in the performance of the activities of the Consortium under sound accounting practices, including collection and validation of Data, introduction of Data in electronic files, technical studies and research, participation of experts, technical meetings, and more generally all activities of the Consortium, provided those activities have been approved by the Steering Committee.

(2) Costs common to all Members shall be denominated as 'Common Costs'. Costs related to supporting individual Uses as set out in Annex 1 shall be denominated as 'Use Costs'. Common Costs shall include all Cost related to the management of the Consortium and all Costs determined as Common Costs in Annex 1. Use Costs shall not include any cost related to generating and filling company specific information into the Authorization application that is specific to a Member and cannot be used for another applicant (e.g. specifics of exposure, specifics of a substitution plan). The Manager may determine when this is the case.

hanno contribuito ai costi comuni e ai costi per l'uso dei relativi dati e, successivamente, sono assegnati a ciascuno di tali Consorziati in proporzione al numero di voti di cui dispone ai sensi dell'Articolo 11(3).

(3) I diritto di utilizzare e/o di fare riferimento rimane valido fino a quando il terzo ha una autorizzazione valida che si basa sul Dossier d'Autorizzazione e/o sui dati in esso contenuti. Il Titolo d'Accesso può essere utilizzato dal terzo solo a sostegno dell'Autorizzazione per la Sostanza, sua e di quella dei suoi consociati ai fini del REACH. In nessun caso al terzo è permesso citare o fare altro uso dei dati o del Dossier d'Autorizzazione per altri scopi, o di usarlo per soddisfare qualsiasi esigenza di tipo normativo, all'interno e/o all'esterno dell'Unione europea, a meno che ciò sia specificatamente concordato nei termini del Titolo d'Accesso. In nessun caso i terzi hanno diritto di utilizzare i dati per scopi che non siano espressamente autorizzati dal Consorzio.

Articolo 11 – COSTI – RIPARTIZIONE DEI COSTI

(1) I Costi (o costo) del Consorzio sono composti da tutte le spese contrattuali, legali, contabili e altri onorari professionali e tutte le altre spese ragionevolmente sostenute per l'esecuzione delle attività del Consorzio e oggetto di una solida gestione contabile, compresa la raccolta e la validazione dei dati, l'inserimento dei dati in file elettronici, studi tecnici e ricerca, partecipazione di esperti, incontri tecnici, e più in generale tutte le attività del Consorzio, a condizione che tali attività siano state approvate dal Comitato Direttivo.

(2) I Costi comuni a tutti i Consorziati sono definiti come 'Costi comuni'. I costi a beneficio degli Usi individuali di cui all'Allegato 1 sono definiti come 'Costi per l'uso'. I costi comuni comprendono tutti i costi relativi alla gestione del Consorzio e tutti i costi individuati come costi comuni nell'Allegato 1. Costi per l'uso non comprendono tutti i costi relativi alla produzione e all'inserimento di informazioni specifiche dell'azienda nella domanda di Autorizzazione che sono specifiche di un Consorziato e non possono essere utilizzate da un altro candidato (ad esempio, dettagli relativi all'esposizione, dettagli di un piano di sostituzione). Il Manager può stabilire quando si

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 27 di 39

verifica questa circostanza.

(3) Common Costs shall be shared by dividing them into equal shares according to the number of total votes of all Members, each Member bearing the Costs commensurate with its number of votes. A Member with one vote shall be allocated one Common Cost share, a Member with two votes shall be allocated two Common Cost shares, and so forth. An Only Representative representing several Principals will be counted for purposes of this provision based on the number of Principals he represents, i.e. if an Only Representative represents three Principals, he will have to pay the Common Costs for three Members whose voting rights and thus Cost shares are determined individually for each of them based on the same formula as for the other Members.

(3) I costi comuni sono ripartiti dividendoli in quote uguali in base al numero dei voti totali di tutti i Consorziati, e ciascun Consorziato sostiene il costo commisurato al suo numero di voti. A un Consorziato con un voto è assegnata una quota dei costi comuni, a un Consorziato con due voti sono assegnate due quote dei costi comuni, e così via. Un Rappresentante esclusivo che rappresenta diversi mandatarî è conteggiato, ai fini della presente disposizione, in base al numero di mandatarî che rappresenta, cioè se un Rappresentante esclusivo rappresenta tre mandatarî, dovrà pagare i costi comuni per tre Consorziati i cui diritti di voto e quindi le quote di costo sono determinati individualmente per ciascuno di essi in base alla stessa formula utilizzata per gli altri Consorziati.

The number of Votes shall be determined based on the size of the Member at the Effective Date using the same cumulative criteria (and including worldwide linkages and partners) as are applicable to determine the ECHA administrative fees for Authorization applications pursuant to Annex VI of Regulation 340/2008 in conjunction with Commission Recommendation 2003/361/EC.

Il numero di voti è determinato in base alle dimensioni del Consorziato alla data di entrata in vigore con gli stessi criteri cumulativi (e compresi collegamenti e partner in tutto il mondo) che sono applicabili per determinare le tasse amministrative dell'ECHA per le domande di Autorizzazione ai sensi dell'Allegato VI del Regolamento 340/2008 insieme con la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Micro impresa	Meno di 10 addetti e	fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro	Un (1) voto
Piccola impresa	Meno di 50 addetti e	fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro	Due (2) voti
Media impresa	Meno di 250 addetti e	fatturato annuo non superiore a 50 milioni o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro	Tre (3) voti
Altre imprese			Quattro (4) voti

For purposes of accountability, the sizes notified by Members at the Effective Date shall be fixed for the duration of the Consortium, regardless of any changes of interest of individual Members during the life of the Consortium. However, the Manager shall have the right, at the cost of the individual Member concerned, and during the entire life time of the Consortium, to request and to carry out a third party audit of the accuracy of the size notified. In case the audit reveals that a Member had notified an incorrect size, the Consortium Member shall automatically be considered in default and may be expelled from the Consortium, thereby automatically losing its rights to compensation from Letters of

Ai fini della contabilità, le dimensioni notificate dai Consorziati alla data di entrata in vigore sono fissate per la durata del Consorzio, indipendentemente da eventuali modifiche di interesse dei singoli Consorziati durante la vita del Consorzio. Tuttavia, il Manager ha diritto, a spese del Consorzio interessato, e durante l'intera vita del Consorzio, a richiedere e a far validare da terzi l'accuratezza delle dimensioni notificate. Nel caso in cui la validazione rivelasse che un Consorziato aveva notificato una dimensione errata, il Consorziato del Consorzio è automaticamente considerato insolvente e può essere espulso dal Consorzio, perdendo così automaticamente i suoi diritti ai rimborsi che

Access.

derivano dai Titoli d'Accesso.

(4) Use Costs shall be shared along the same principles as the Common Costs under (3) above among those Members that have notified their interest in the specific Use to the Manager at the Effective Date. The same applies to subcategories of Uses as determined by the Steering Committee. Should despite the broad definition of Use categories contemplated herein a Member consider its Use as confidential, it shall indicate so with the notification to the Manager. In such case, the Manager shall inform the Members only about the division factor used for the specific Use, but shall not reveal the identity of the Member wishing to keep its Use confidential. Should any Use Costs be common to more than one Use, the Cost so related will be split equally between the Uses concerned. The same shall apply to Use Costs common to several subcategories of Uses.

(4) I Costi per l'uso sono ripartiti in base agli stessi principi dei costi comuni di cui al precedente punto (3) tra i Consorziati che hanno notificato al Manager l'interesse per l'uso specifico alla Data di entrata in vigore. Lo stesso vale per sottocategorie di Usi come stabilito dal Comitato Direttivo. Nel caso in cui, nonostante l'ampiezza delle definizioni delle categorie di uso contemplate nel presente Accordo, un Consorziato consideri il suo uso come riservato, lo deve indicare nella notifica al Manager. In tal caso, il Manager informa i Consorziati solo del fattore di divisione utilizzato per l'uso specifico, ma non rivela l'identità del Consorziato che intende mantenere il suo uso confidenziale. Nel caso in cui dei costi siano comuni a più di un uso, tali costi sono divisi in parti uguali tra gli Usi in questione. Lo stesso vale per costi per l'uso comuni a diverse sottocategorie di usi.

(5) Costs of the Consortium shall be pre-funded on an annual basis based on the Work and Finance Plan set out in Annex 5.

(5) I costi del Consorzio sono finanziati in anticipo su base annua in base al Piano di lavoro e finanziario di cui all'Allegato 5.

(6) Costs shall not include any charges for overhead, time, or out-of-pocket expenses (including for Members own external consultants, lawyers etc.) by the Members or their officers or employees, which may be incurred in connection with the activities of the Consortium, except as may be approved in exceptional cases in advance by the Steering Committee.

(6) I costi non comprendono alcun addebito per spese generali, tempo, o spese vive (compresi per i Consorziati i propri consulenti esterni, avvocati, etc.) da parte dei Consorziati o dei loro funzionari o dipendenti, che possono essere sostenute in relazione con le attività del consorzio, ad eccezione di quanto può essere approvato in casi eccezionali, in anticipo dal Comitato Direttivo.

(7) All payments due hereunder including for Letters of Access shall be net payments, i.e. free of any bank or transfer charges or similar charges and without deduction of any taxes, levies or other dues payable. If payer is required to withhold any tax or to make any other deduction from any such payments, then the said payments shall be increased to the extent necessary to ensure that, after making of the required deduction or withholding, payee receives and retains (free from any liability in respect of any such deduction or withholding) a net sum equal to the sum which payee would have received and so retained had no such deduction or withholding been made or required to be made (gross-up amount). If upon application of the beneficiary any Withholding Tax can be reduced, or refunded, or an exemption from Withholding Tax is granted, payer shall file on behalf of payee for such reduction, refund or exemption. Payee shall render any assistance to payer to obtain such Withholding

(7) Tutti i pagamenti qui dovuti anche quelli per i Titoli d'Accesso sono pagamenti netti, ossia al netto di spese bancarie o di bonifico o di altri oneri e senza deduzione di tasse, imposte o altri diritti da pagare. Se chi paga è tenuto a trattenere una qualsiasi imposta o fare una qualsiasi altra deduzione da qualsiasi tipo di pagamento, i suddetti pagamenti sono aumentati nella misura necessaria per garantire che, dopo aver effettuato la detrazione o trattenuta richiesta, il beneficiario riceve e conserva (esente da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi deduzione o trattenuta) una somma netta pari alla somma che il beneficiario avrebbe ricevuto e conservato se tale deduzione o trattenuta non fosse stata fatta o richiesta (importo lordo). Se su richiesta del beneficiario eventuali ritenute di legge possono essere ridotte, o rimborsate, o una esenzione dalla ritenuta alla fonte è concessa, il pagatore presenta la richiesta di tale riduzione, rimborso o esenzione per conto del beneficiario. Il beneficiario presta

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 29 di 39

Tax reduction, refund or exemption. Payer shall be entitled to any refund of Withholding Taxes.

qualsiasi tipo di assistenza al pagatore al fine di ottenere tale riduzione, rimborso o esenzione. Il pagatore ha diritto al rimborso delle ritenute alla fonte.

Indirect Taxes – including but not limited to Value Added Tax (VAT), Goods and Service Tax (GST), Service Tax, Business Tax – as applicable pursuant to the relevant tax law, shall be borne by payer. However, payer is entitled to withhold any payment of indirect taxes unless payee has provided payer with a sufficient invoice for purposes of indirect taxation.

Le imposte indirette – comprese ma non limitate a Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), Imposta su Beni e Servizi (GST), Service Tax, Business Tax - applicabili in conformità alla relativa normativa fiscale, sono a carico di chi paga. Tuttavia, chi paga ha il diritto di trattenere qualsiasi pagamento di imposte indirette a meno che il beneficiario abbia fornito a chi paga una fattura sufficiente ai fini delle imposte indirette.

Article 12 – DEFAULT

Articolo 12 – INSOLVENZA

(1) In addition to Article 11 (3) above, a Member may be deemed in default if it fails to pay an invoice or payment notice within sixty (60) days of invoice / payment notice date (due date). A Member may also be deemed to be in default if it uses Data or the Authorization Dossier other than as authorized by this Agreement or breaches the confidentiality provisions hereof. The Steering Committee shall notify in writing any Member in default. A Member in default automatically forfeits the Member's voting rights, and a Member in default shall own and shall have the right to use (subject to the terms and conditions of these Agreement) only those Data finalized as of the date of the default, unless and until said Member shall cure its default within a further thirty (30) days. A Member shall cure a default based upon failure to make payments, when due, by advancing the funds due, plus ten per cent (10%) interest from the date of default for the period between the date of default and the date of payment.

(1) Oltre al precedente Articolo 11(3), un Consorziato può essere considerato insolvente se non paga una fattura o avviso di pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della fattura/pagamento (data di scadenza). Un Consorziato può inoltre essere considerato insolvente se utilizza dati o il Dossier d'Autorizzazione per scopi diversi da quelli autorizzati dal presente Accordo o ne viola le disposizioni sulla riservatezza. Il Comitato Direttivo notifica per iscritto ai Consorziati la condizione di insolvenza. Un Consorziato inadempiente perde automaticamente i diritti di voto del Consorziato, e un Consorziato in difetto è proprietario e ha il diritto di utilizzare (nei termini e alle condizioni del presente Accordo) solo i dati completati fino alla data dell'inadempienza, a meno che e fino a quando tale Consorziato non sani l'insolvenza entro ulteriori trenta (30) giorni. Un Consorziato sana un'insolvenza per mancato pagamento alla scadenza, pagando i fondi dovuti, maggiorati dell'interesse del dieci per cento (10%) a partire dalla data di insolvenza per il periodo tra la data di insolvenza e la data del pagamento.

(2) If a defaulting Member cures its default based upon failure to make payments when due within thirty (30) days (after due date), any sums (including interest) so paid by the defaulting Member shall be paid to any Member or Members who advanced the defaulting Member's share of additional assessments. A Member who has failed to make payment within sixty (60) days after due date shall automatically cease to be a Member without the necessity of further Steering Committee

(2) Se un Consorziato inadempiente sana la sua insolvenza relativa a un mancato pagamento alla scadenza, entro trenta (30) giorni (dalla data di scadenza), le somme (interessi inclusi) così pagate dal Consorziato inadempiente sono versate al Consorziato o ai Consorziati che hanno anticipato la quota del Consorziato inadempiente con un contributo aggiuntivo. Un Consorziato che non effettua un pagamento entro sessanta (60) giorni dalla data di scadenza, cessa automaticamente di

action.

essere un Consorziato senza la necessità di ulteriori azioni del Comitato Direttivo.

Article 13 - DURATION AND DISSOLUTION OF THE CONSORTIUM

Articolo 13 – DURATA E SCIoglimento DEL CONSORZIO

(1) The Consortium shall commence on the Effective Date and will continue to exist for an indefinite period unless it is terminated in accordance with the provisions of this Agreement.

(1) Il Consorzio inizia alla Data di entrata in vigore e continua ad esistere per un periodo indeterminato a meno che non sia sciolto in conformità alle disposizioni del presente accordo.

(2) The Consortium may be dissolved by a decision taken by 2/3 majority vote of all Members. A respective resolution shall be taken if the purpose as defined under this Agreement has been fulfilled to its full extent.

(2) Il Consorzio può essere sciolto con una decisione presa dalla maggioranza di 2/3 dei voti di tutti i Consorziati. La relativa risoluzione è presa se il proposito definito ai sensi del presente accordo è stato completamente realizzato.

(3) In the event of dissolution of the Consortium, there shall be a winding up of the said Consortium. All financial obligations shall be fulfilled. All rights and obligations of Members among each other and in relation to third parties resulting from this Agreement shall be settled. Article 10 of this Agreement shall survive the dissolution of the Consortium with the following modification: Article 10 shall be performed by a Trustee who shall act instead of the Steering Committee. Article 6 shall survive the dissolution of the Consortium until December 31, 2025.

(3) In caso di scioglimento del Consorzio, il Consorzio è liquidato. Tutti gli obblighi finanziari sono soddisfatti. Tutti i diritti e gli obblighi dei Consorziati tra loro e in relazione a terzi derivanti dal presente Accordo sono saldati. L'Articolo 10 del presente Accordo resta in vigore oltre la data di scioglimento del Consorzio con le seguenti modifiche: i compiti di cui all'Articolo 10 sono assolti da un fiduciario che agisce al posto del Comitato Direttivo. L'Articolo 6 resta in vigore oltre lo scioglimento del Consorzio fino al 31 dicembre 2025.

(4) With regard to Data and the Authorization Dossier, the obligations specified in Article 6 of this Agreement shall survive until December 31, 2025.

(4) Per quanto riguarda i dati e il Dossier d'Autorizzazione, gli obblighi di cui all'Articolo 6 del presente Accordo permangono fino al 31 dicembre 2025.

Article 14 - INDIVIDUAL OBLIGATIONS

Articolo 4 – OBBLIGHI INDIVIDUALI

Notwithstanding the foregoing, all Members are individually obliged to comply with all relevant requirements of REACH. They shall critically assess the information submitted to or generated by the Consortium activities. They shall allocate adequate human and financial resources to the Consortium for it to fulfill its tasks. They shall fund in advance the agreed work plans and other agreed actions. They shall immediately inform the Manager of any significant change with respect to their legal status or organization.

Nonostante quanto sopra, tutti i Consorziati sono individualmente tenuti a conformarsi a tutti i pertinenti requisiti del REACH. Essi valutano criticamente le informazioni presentate al Consorzio o generate dalle attività del Consorzio. Assegnano al Consorzio risorse umane e finanziarie adeguate perché il Consorzio realizzi i suoi compiti. Essi finanziano in anticipo i programmi di lavoro concordati e altre azioni concordate. Essi ne informano immediatamente il Manager di ogni cambiamento significativo del loro status giuridico o della loro organizzazione.

Article 15 - FINAL PROVISIONS

Articolo 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 31 di 39

(1) The legal relationships of Members with respect to this Consortium shall be governed exclusively by this Agreement. Any other arrangements do not exist or are considered null and void. This Agreement will not be construed, nor will it be implied, to constitute any license from any Member under any of the other Members' patents or trademarks. There are no promises, terms, conditions or obligations other than those contained herein.

(2) Amendments to this Agreement must be in written form to be effective.

(3) Except as otherwise explicitly set out herein, no Member shall assign this Agreement or any of its rights, obligations or beneficial interests hereunder in whole or in part to any other party without the written prior 2/3 majority decision of the Steering Committee.

(4) This Agreement is subject to the laws of Belgium without giving effect to any rules on conflict of laws. All matters which are not covered by this Agreement shall be settled in accordance with the provisions of Belgian law.

(5) In case of a dispute arising out of this Agreement, the parties to the dispute shall first attempt (in good faith) to reach an amicable settlement at Steering Committee level. Should such amicable settlement fail within two (2) months after the conflict has arisen, a Member shall have the right to submit the dispute to arbitration. In such case, the issue shall be definitively decided in accordance with the rules of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC). The decision shall be binding on the parties. The arbitral tribunal consists of three (3) arbitrators: each party designates one (1) arbitrator; these two (2) arbitrators then designate the third arbitrator, who acts as chairperson; the chairperson shall have a university degree in law. The arbitration award shall include a decision on who bears the cost of arbitration. Arbitration shall take place in Brussels, Belgium. The language of the arbitration proceedings shall be English. No other ways of recourse shall be available. The arbitration decision shall be binding on the parties.

(6) If a provision of this Agreement is found to

(1) I rapporti giuridici dei Consorziati in relazione a questo Consorzio sono disciplinati esclusivamente dal presente Accordo. Eventuali altre intese non esistono o sono considerate nulle. Il presente accordo non è interpretato costituire, né implicare, una qualsiasi licenza da parte di uno qualsiasi dei Consorziati su uno dei brevetti o marchi di altri Consorziati. Non ci sono promesse, termini, condizioni o obblighi diversi da quelli qui indicati.

(2) Per essere efficaci, le modifiche del presente accordo devono essere in forma scritta.

(3) Fatto salvo quanto diversamente ed esplicitamente indicato nel presente documento, nessun Consorziato può cedere il presente Accordo o alcuno dei suoi diritti, obblighi o relativi benefici, in tutto o in parte a terzi senza il preventivo consenso scritto preso con la maggioranza dei 2/3 del Comitato Direttivo.

(4) Il presente Accordo è soggetto alle leggi del Belgio e non ammette di far ricorso a normative sul conflitto di leggi. Tutte le questioni che non sono contemplate dal presente Accordo sono risolte in conformità con le disposizioni del diritto belga.

(5) In caso di controversia derivante dal presente Accordo, le parti in causa fanno prima un tentativo (in buona fede) di raggiungere una composizione amichevole a livello di Comitato Direttivo. Se tale soluzione amichevole fallisce entro due (2) mesi dall'inizio del conflitto, un Consorziato ha il diritto di sottoporre la controversia ad arbitrato. In tal caso, la controversia è definitivamente decisa secondo le regole della conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (ICC). La decisione è vincolante per le parti. Il tribunale arbitrale è composto da tre (3) arbitri: ciascuna parte nomina un (1) arbitro: questi due (2) arbitri poi designano il terzo arbitro, che funge da Presidente, il Presidente deve avere una laurea in legge. Il lodo arbitrale deve contenere una decisione su chi debba sostenere i costi di arbitrato. L'arbitrato ha luogo a Bruxelles, in Belgio. La lingua del procedimento arbitrale sarà l'inglese. Nessun altro modo di fare ricorso è disponibile. La decisione arbitrale è vincolante per le parti.

(6) Se una disposizione del presente Accordo

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 32 di 39

be unclear or incomplete, an interpretation that best approximates the intent of the Members as expressed in this Agreement shall apply.

(7) If a provision is invalid, this does not affect the validity of the other provisions. It is deemed to be agreed upon that an admissible provision which best approximates the intent of the Members replaces the invalid provision; accordingly, the Members agree to make a respective written amendment to this Agreement without any delay.

(8) This Agreement may be executed in any number of counterparts and by the parties to it on separate counterparts, each of which when so executed and delivered shall be an original, but all the counterparts shall together constitute one and the same instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the Members have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representative on the date set forth next to each signature.

risultasse poco chiara o incompleta, si applica una interpretazione che meglio approssima l'intento dei Consorziati come espresso nel presente Accordo.

(7) Se una disposizione non è valida, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni. Si dà per concordato che si sostituisce la disposizione non valida con una disposizione ammissibile che meglio approssima l'intento dei Consorziati, di conseguenza, i Consorziati concordano di apportare la relativa modifica scritta al presente Accordo, senza alcun ritardo.

(8) Questo Accordo può essere reso valido in qualsiasi numero di copie e di sue parti in copie separate ciascuna delle quali, quando così validata e consegnata costituisce un originale, e tutte le copie costituiscono insieme un unico e stesso strumento.

IN FEDE DI CIO', i Consorziati hanno reso effettivo questo Accordo che deve essere eseguito dai loro rappresentanti debitamente autorizzati alla data indicata accanto ad ogni firma.

ANNEX 1 – USES

Part 1 - List and Definition of Uses

(1) Formulation of mixtures

The formulation of chromium-based mixtures in liquid or solid forms using chromium trioxide combined with other chemical substances and/or compounds. The use definition is restricted to formulation for ‘placing on the market for...’ (e.g. a proprietary coating formulation). This use definition explicitly excludes the subsequent use of the mixtures because these are considered as covered by Uses (2) – (7).

(2) Functional chrome plating

An industrial use, meaning the electrochemical treatment of surfaces (typically metal or plastic) to deposit metallic chromium using a solution containing chromium trioxide (amongst other chemicals), to enhance wear resistance, tribological properties, anti-stick properties, corrosion resistance in combination with other important functional characteristics. Such secondary functional characteristics are chemical resistance, able to strip, unlimited in thickness, paramagnetic, deposit not toxic or allergic, micro-cracked brightness. Process characteristics are closed loop processing, high speed, flexibility in size, plating of inner surfaces, low process temperature, surface can be machined, assemblability.

Functional chrome plating may include use of chromium trioxide in a series of pre-treatments and surface deposits unlimited in thickness but typically between 2µm and 5000 µm. Functional chrome coatings are widely used in many industry sectors.

(3) Decorative Plating

The electrochemical treatment of metal, plastic or composite surfaces to deposit metallic chromium to achieve an improvement in the surface appearance, level of corrosion protection and to enhance durability. In decorative plating, chromium

ALLEGATO 1 – USI

Parte 1 – Elenco e definizione degli Usi

(1) Formulazione di preparati

La formulazione di miscele a base di cromo in forma liquida o solida con triossido di cromo in combinazione con altre sostanze chimiche e/o composti. La definizione di uso è limitato alla formulazione per ‘immissione sul mercato per...’ (ad esempio una formulazione brevettata di rivestimento). Questa definizione di uso esclude esplicitamente il successivo utilizzo delle miscele perché queste sono considerate come coperti dagli Usi (2) - (7).

(2) Cromatura funzionale

Uso industriale, cioè il trattamento elettrochimico delle superfici (di solito metallo o plastica) per depositare cromo metallico usando una soluzione che contiene triossido di cromo (tra le altre sostanze chimiche), per migliorare resistenza all’usura, proprietà tribologiche, proprietà anti aderenti, resistenza alla corrosione in combinazione con altre importanti caratteristiche funzionali. Tali caratteristiche funzionali secondarie sono resistenza chimica, “able to strip”, spessore senza limiti, proprietà paramagnetiche, il deposito non è tossico né allergenico, “micro-cracked brightness”. Caratteristiche del processo sono la possibilità di lavorazione in ciclo chiuso, rapidità, flessibilità per le dimensioni degli articoli trattati, capacità di rivestire le superfici interne, bassa temperatura di processo, la superficie può essere lavorata, “assemblability”.

La cromatura funzionale può includere l’uso di triossido di cromo in una serie di pre-trattamenti e depositi superficiali di spessore illimitato ma in genere tra 2µm e 5000µm. I rivestimenti funzionali di cromo sono ampiamente utilizzati in molti settori industriali.

(3) Trattamento decorativo

Trattamento elettrochimico di superfici metalliche, in plastica o composite per depositare cromo metallico per migliorare l’aspetto della superficie, il livello di protezione contro la corrosione e per incrementare la durata. Nel

trioxide is used to deposit a coating of typically 0.1-2.0 μm , or, where increased corrosion resistance is required, a 'micro cracked' chromium deposit at thicknesses of typically 0.5 - 2.0 μm , over a nickel undercoat. Decorative chrome plating may include use of chromium trioxide in a series of pre-treatments and surface deposits. Decorative plating is used widely in automotive, plumbing, household appliances, bathroom, furniture and homeware applications. Decorative plating includes black chrome plating, which has been used, for example, in solar panel manufacture, where deposits are porous and $<1 \mu\text{m}$ in thickness.

(4) Other surface treatment with Chromium VI present on the end product (article)

This Use includes processes that convert the surface of an active metal by incorporating a barrier film of complex chromium compounds that protects the metal from corrosion. This process may include use of chromium trioxide in a series of pre-treatments. Specifically, it includes conversion coatings, deposition and other surface treatment where a chromium-trioxide-based solution is used and where chromium VI will be present on the finished surface. The Use includes, amongst others, chromium trioxide for anodizing.

(5) Other surface treatment with no Chromium VI present at detection limit on the end product (article)

This Use includes processes that convert the surface of an active metal by incorporating a barrier film of complex chromium compounds that protects the metal from corrosion, provides a base for subsequent painting, provides a chemical polish, and/or colors the metal. This process may include use of chromium trioxide in a series of pre-treatments. Specifically, it includes continuous coil coating of steel and passivation (e.g. zinc plating) where chromium trioxide is used to deposit a film 0.1-2 μm in thickness primarily to enhance corrosion protection and adherence properties. It also includes pre-treatments such as brightening, electrolytic deburring, chemical polishing, pickling and etching of metals where the process is unrelated to Uses (2) or (3).

trattamento decorativo, il triossido di cromo è utilizzato per depositare un rivestimento in genere di 0,1-2,0 μm , oppure, quando è richiesta una maggiore resistenza alla corrosione, un deposito di cromo 'micro fessurato' in genere di 0,5-2,0 μm , su un sottofondo di nichel. La cromatura decorativa può includere l'uso di triossido di cromo in una serie di pre-trattamenti e depositi superficiali. La cromatura decorativa è ampiamente utilizzata nel settore automobilistico, idraulico, elettrodomestici, bagno, mobili e articoli per la casa. Il trattamento decorativo comprende la cromatura nera, che è stata utilizzata, ad esempio, nella produzione di pannelli solari, dove i depositi sono porosi di spessore $<1 \mu\text{m}$.

(4) Altri trattamenti delle superfici che lasciano Cr VI sul prodotto finito (articolo)

Questo Uso comprende i processi che convertono la superficie di un metallo attivo incorporando una pellicola di composti complessi di cromo che funge da barriera e protegge il metallo dalla corrosione. Questo processo può includere l'uso di triossido di cromo in una serie di pre-trattamenti. In particolare, comprende i rivestimenti di conversione, deposizione e altri trattamenti superficiali nei quali è utilizzata una soluzione a base di triossido di cromo e dove il cromo VI rimane sulla superficie finita. L'Uso comprende, tra gli altri, il triossido di cromo impiegato per l'anodizzazione.

(5) Altri trattamenti delle superfici che non lasciano Cr VI in quantità rilevabile sul prodotto finito (articolo)

Questo Uso comprende i processi che convertono la superficie di un metallo attivo incorporando una pellicola di composti complessi di cromo che funge da barriera e protegge il metallo dalla corrosione, fornisce una base per la successiva verniciatura, conferisce al metallo lucentezza e/o lo colora. Questo processo può includere l'uso di triossido di cromo in una serie di pre-trattamenti. In particolare, include rivestimento continuo di bobina di acciaio e passivazione (per esempio nella zincatura) dove il triossido di cromo è utilizzato per depositare una pellicola di 0,1-2 μm di spessore principalmente per migliorare la protezione contro la corrosione e le proprietà di aderenza. Comprende anche pre-trattamenti come "brightening", sbavatura elettrolitica, lucidatura chimica, decapaggio e incisione dei metalli dove il processo non è correlato agli Usi (2) o (3).

(6) Catalysts

Chromium catalysts used in a variety of applications, including but not limited to the following, hydrogen production, ammonia production, hydrotreating, hydroprocessing, refinery, fluorochemical and other organic chemicals manufacture, polyolefin production mainly in 'high temperature shift' reactions with a typical Cr(VI) content of 0.001% - 35%.

(7) Small scale laboratory use

The use of chromium trioxide or a substance based on chromium trioxide as a chemical reagent in small quantities for a variety of research and development and experimental uses, and as an analytical reagent for quality control. This explicitly excludes sampling and testing in the course of Uses (1) – (6) because this is considered covered by those Uses (1) – (6).

(6) Catalizzatore

Catalizzatori di cromo utilizzati in una varietà di applicazioni, inclusi a titolo esemplificativo ma non limitativo, produzione di idrogeno, produzione di ammoniaca, "hydrotreating", "hydroprocessing", raffinazione, produzione di fluoro e altre sostanze chimiche organiche, produzione di poliolefine soprattutto in reazioni di 'high temperature shift' con un contenuto di Cr (VI) in genere del 0,001% - 35%.

(7) Applicazioni di laboratorio a piccola scala

Uso del triossido di cromo o di una sostanza a base di triossido di cromo, come reagente chimico in piccole quantità per una varietà di usi finalizzati alla ricerca e sviluppo e sperimentazione, e come reagente analitico per il controllo di qualità. Questo esclude esplicitamente campionamento e analisi nel corso degli Usi (1) - (6) perché questo è considerato compreso in tali Usi (1) - (6).

Part 2 – Matrix of Common Cost and Use Cost Parts of Authorization Dossiers per Use Category

The matrix below covers those parts of the authorization application which could be common and which parts would need to be produced per use or per company. As requested, this splits the parts of the authorization application by use, with one side of the matrix containing all of the uses and the other side including the different parts of the authorization application.

For each part of the dossier, the matrix then includes suggestions as to what could be done in common and what would need to be done individually. Specifically, the work elements are divided into three categories:

- 'Common per use' ("C") indicates parts that would be expected to be done together by all companies forming part of the group for the use in question (i.e. the information would apply to all companies involved in that use).
- 'Individual' ("I") indicates parts where companies within the group may need or wish to provide their own additional information to supplement that within the overall group application.

Parte 2 – Matrice delle parti dei Costi comuni e dei Costi per Uso del Dossier d'Autorizzazione per Categoria d'Uso

La matrice seguente riassume quelle parti della domanda di Autorizzazione che possono essere comuni e quali parti dovranno essere prodotte per uso o per azienda. Come richiesto, la matrice divide le parti della domanda di Autorizzazione per Uso, con un lato della matrice contenente tutti gli usi e l'altro lato contenente le diverse parti della domanda di Autorizzazione.

Per ogni parte del dossier, la matrice include poi suggerimenti su cosa potrebbe essere fatto in comune e ciò che dovrebbe essere fatto individualmente. In particolare, gli elementi di lavoro sono divisi in tre categorie:

- 'Common per use' ("C") indica le parti che ci si aspetterebbe fossero fatte insieme da tutte le aziende che fanno parte del gruppo per l'uso in questione (cioè l'informazione si applicherebbe a tutte le aziende coinvolte per quell'uso).
- 'Individual' ("I") indica parti in cui le aziende all'interno del gruppo possono avere bisogno o desiderio di fornire le proprie informazioni aggiuntive per integrarle all'interno

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 36 di 39

These are either included directly in the matrix or in the footnotes.

- ‘Common across several uses’ (“CA”) indicates parts of the application where it will be important to either (a) ensure that there are linkages between the application for the use in question with other uses (e.g. because there are linkages in the impacts that would occur in the event of non-authorization due to related markets/activities); or (b) produce parts of the authorization application in common across several uses (because the information is not use-specific or because it relates to characteristics of, or impacts on, chromium trioxide use as a whole).

della domanda generale del gruppo. Queste parti sono incluse direttamente nella matrice o nelle note.

- ‘Common across several uses’ (“CA”) indica parti della domanda dove sarà importante (a) garantire che vi siano legami tra la domanda per l’uso in questione con altri usi (ad esempio perché ci sono legami tra impatti che si verificherebbero in caso di mancata autorizzazione a causa di mercati/attività connessi), oppure (b) produrre in comune tra diversi usi parti della domanda di Autorizzazione (perché le informazioni non sono specifiche per l’uso o perché si riferiscono alle caratteristiche del triossido di cromo, o agli impatti sull’uso del triossido di cromo nel suo complesso).

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l’autorizzazione all’uso del triossido di cromo.	Pagina 37 di 39

ANNEX 2 - ANTITRUST POLICY

In order to avoid any violation of the antitrust law regulations, the Members agree that the following activities shall be avoided:

Discussion or exchange of confidential information including on:

- companies pricing policies, customers credit terms;
- production costs, capacity, sales volumes;
- plans for production, distribution and marketing;
- changes in industry production;
- transportation rates, zone prices, freight equalization;
- company bids on new and existing contracts, company procedures for responding to bid invitations;
- marketing plans and strategies;
- information about raw material suppliers.

The Members further agree to:

- acknowledge this policy before each Consortium meeting;
- inform other company personnel involved in the work of the Consortium about the rules of this antitrust compliance policy;
- limit all discussions during meetings and elsewhere to the topics under the agreed agenda and with the restrictions above;
- protest immediately and leave the room should the discussion or any meeting activity appear to fall within the scope of the activities to be avoided;
- maintain a good record of all meetings.

ANNEX 3 – LIST OF CONSORTIUM MEMBERS

ANNEX 4 – CONTACT DETAILS

ALLEGATO 2 – POLITICA ANTITRUST

Al fine di evitare qualsiasi violazione delle norme antitrust, i Consorziati convengono di evitare le seguenti attività:

Discutere o scambiare informazioni riservate riguardanti:

- politiche di prezzo delle aziende, condizioni di credito ai clienti;
- costi di produzione, capacità, volumi di vendita;
- piani di produzione, distribuzione e commercializzazione;
- variazioni nella produzione industriale;
- costi di trasporto, prezzi di zona, compensazione del trasporto;
- offerte dell'azienda sui contratti nuovi e già esistenti, le procedure aziendali per rispondere agli inviti offerta;
- piani di marketing e strategie;
- informazioni sui fornitori di materie prime.

I Consorziati convengono inoltre di:

- riconoscere questa politica prima di ogni riunione del Consorzio;
- informare il personale dell'azienda coinvolto nel lavoro del Consorzio sulle regole di questa politica di conformità all'antitrust;
- limitare tutte le discussioni durante le riunioni e altrove agli argomenti dell'ordine del giorno approvato e con le restrizioni di cui sopra;
- protestare immediatamente e lasciare la sala nel caso in cui la discussione o qualsiasi attività della riunione sembri rientrare nell'ambito delle attività da evitare;
- mantenere un buon resoconto di tutte le riunioni.

ALLEGATO 3 – ELENCO DEI MEMBRI DEL CONSORZIO

ALLEGATO 4 – DETTAGLI DEI REFERENTI

Prot.: 002/12	Documento per la diffusione	23 gennaio 2012
Vito Meggiolaro	Consorzio per l'autorizzazione all'uso del triossido di cromo.	Pagina 38 di 39

ANNEX 5 – WORK AND FINANCE PLAN

ALLEGATO 5 – PIANO DI LAVORO E FINANZIARIO

Annex 5 (Part 1) – Work Plan

Allegato 5 (Parte 1) – Piano di lavoro

Compito	Scadenza
Comunicazione a terzi della formazione del Consorzio, comunicati stampa etc.	Gennaio 2012
Firma e costituzione del Consorzio and pre-finanziamento	15 Marzo 2012
“Kick-off meeting” da organizzare poco dopo la data di entrata in vigore per determinare la lista finale degli usi in funzione delle notifiche ricevute dai Consorziati	22 Maggio 2012
Selezione del consulente tecnico	Giugno 2012
Conclusione del lavoro	Maggio 2014 (se la data ultima per presentare le domande è in Novembre 2014)

Annex 5 (Part 2) - Finance Plan - DRAFT

Chromium Trioxide REACH Authorization Consortium: Phase 2 Budget Analysis - assumption 50 Members (figures will be adjusted proportionally based on the number of Consortium Members)							
Consortium Management		2012 Budget		2013 Budget		2014 Budget	
		Events	Cost (Euro)	Events	Cost (Euro)	Events	Cost (Euro)
Third Party communication for signing up Consortium	MLA		€ 25,000		€ -		€ -
Third Party communication	MLA		€ -		€ -		€ 5,000
Steering Committee meetings - attend & chair, establish agenda and action plan, prepare minutes and maintain a clear record of decisions and votes	MLA	2	€ 23,040	2	€ 24,192	1	€ 12,701
Ad-hoc Legal Advice (estimate)	MLA		€ 10,000		€ 11,500		€ -
Annual management and archiving fee	MLA		€ 50,000		€ 52,500		€ 27,563
Financial management	MLA		€ 50,000		€ 52,500		€ 27,563
Extranet	MLA		€ 5,000		€ 5,000		€ 5,000
LoA Management - On line IT Tool	MLA		€ -		€ 5,000		€ -
Assistance in setting up Technical Committee and provision of services as required, in particular review of minutes (not including sub-groups)	MLA	6	€ 11,760	6	€ 12,348	3	€ 6,483
Various Expenses (including meeting room reservations) - estimate	MLA		€ 10,000		€ 10,000		€ 5,000
Total Consortium Management Cost (including annual adjustment of fees)			€ 184,800		€ 173,040		€ 89,309
Dossier Preparation		2012 Budget		2013 Budget		2014 Budget	
		Events	Cost (Euro)	Events	Cost (Euro)	Events	Cost (Euro)
Technical Consultant - Dossier preparation			€ 250,000		€ 500,000		€ 250,000
Total Dossier Preparation Costs			€ 250,000		€ 500,000		€ 250,000
TOTAL CONSORTIUM MANAGEMENT & DOSSIER PREPARATION COSTS (excl. LoA management)			€ 434,800		€ 673,040		€ 339,309
LoA Management - based on 50 LoAs (€1,500 per LoA) - estimate - will be ultimately charged back to LoA applicants	MLA		€ -		€ -	100	€ 150,000